

World Law and Economics

GLOBAL KNOWLEDGE



Gerard van Schagen, World Map, 1689

Anno I - Dicembre 2015 - n. 2 - Aprile 2016 - Periodico quadrimestrale *on line open source*

PONTANI E ASSOCIATI - MILANO

EDITORIALE

In questo numero abbiamo accolto con particolare piacere il prezioso contributo di Claudio Scrocca Dottore Commercialista in Roma, professionista dell'area della finanza internazionale, che ci ha fornito un'interessante dissertazione sul tema delle *Asset Backed Securities*, della *Securitisation* (cartolarizzazione) e della *Finanza Strutturata*.

Lo strumento della *Finanza strutturata* è di particolare ed attualissimo interesse in un sistema globale che vede posizionato al centro il sistema bancario, quello tradizionale con la sua raccolta, i suoi impieghi con finanziamenti più o meno garantiti a favore di imprese ed enti non sempre adeguatamente vigilati, un sistema che, nella crisi sistemica della finanza, è afflitto da gravi "sofferenze", connotato da conflitti di interessi di posizioni apicali di governo, da influenze politiche e lobbistiche, da inadeguatezze dei sistemi di controllo interno ed esterno e da una rallentata, da troppi anni rispetto alle necessità di attenzione agli scenari evolutivi dei mercati delle reali esigenze sociali e dei risparmiatori sino al punto di renderli partecipi dei rischi di gestioni non sempre trasparenti.

Lo scritto di Scrocca aiuta il professionista e l'imprenditore a prendere un contatto non meramente divulgativo e dalla terminologia ermetica con temi di rilevanza internazionale.

In quest'ottica l'area normativa (anche *de iure condendo*) dedicata all'Unione Europea, pur espressione della "punta dell'iceberg" in materia (e che sarà oggetto di integrazione nel prossimo numero di questo periodico), è densa di riferimenti e richiami. Nell'area normativa nazionale il riferimento è alla disciplina di base.

In continuità con il precedente numero della rivista nell'area normativa italiana si sono forniti riferimenti alla disciplina entrata in vigore nel 2016 per i bilanci di esercizio e consolidati delle società e della vigente normativa in materia di revisione legale dei conti e della recente adozione degli ISA italiani.

Il secondo scritto dottrinario si occupa della questione etica nella cultura d'impresa. Molti sono i dibattiti in materia e la questione etica è centrale anche i fini della "compliance" e della "governance".

Con il terzo contributo di dottrina rinnoviamo il ricordo di un giurista che nella sua esistenza terrena ha con rigore coniugato le regole del diritto con la società civile, con sguardo attento ed equilibratamente critico, fornendo spunti di riflessione sul rapporto tra la regola da osservare la regola giusta, quella che rende giusta una società civile.

Una buona lettura e sempre un grazie per consigli e collaborazioni.

Il Direttore responsabile
Franco Pontani

This page is left intentionally blank

SOMMARIO

Editoriale

Dottrina

C. Scrocca, *“Dalle Asset Backed Securities (ABS) alla finanza strutturata: complessità, rischi e vantaggi per il sistema impresa. Nuove fonti di provvista”*

pagg. 1-8

F. Pontani, *“Impresa, culture ed etica”*

pagg. 11-18

P. Coticoni, *“Il concetto di giustizia e lo Stato sociale”*

pagg. 21-34

Legislazione

Italia

pagg. 1-47

Unione Europea

pagg. 53-287

This page is left intentionally blank

DOTTRINA

SOMMARIO

C. Scrocca, *“Dalle Asset Backed Securities (ABS) alla finanza strutturata: complessità, rischi e vantaggi per il sistema impresa. Nuove fonti di provvista”*

F. Pontani, *“Impresa, culture ed etica”*

P. Coticoni, *“Il concetto di giustizia e lo Stato sociale”*

This page is left intentionally blank

Dalle Asset Backed Securities (ABS) alla finanza strutturata: complessità, rischi e vantaggi per il sistema impresa. Nuove fonti di provvista

Claudio Scrocca

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ASHCRAFT A. B., *How does tranching create economic value?*, Banking Studies Federal Reserve Bank of New York, 15 January 2005, in <https://www.bis.org/>; AVESANI R. G., GARCÍA PASCUAL A., RIBAKOVA E., *The Use of Mortgage Covered Bonds*, IMF, 2007; BORSA ITALIANA, *Glossario*, in <http://www.borsaitaliana.it>; BOWIE D., *Bowie Bond*, in <http://www.investopedia.com/>; BRADY N., *Brady Plan*, in <http://www.emta.org/>; CESARINI F., ZUCHELLI D., LORASCHI A., AE ASSONEBB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENCICLOPEDIA DELLA BANCA E DELLA BORSA), *Asset-Backed Secured (ABS)*, Rivista Bankpedia, in <http://www.bankpedia.org/>; COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM (CGFS), *Credit risk transfer. Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System*, Bank for International Settlements Press & Communications, Basel, Switzerland, January 2003, in <http://www.bis.org/>; COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM (CGFS), *Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System, The role of ratings in structured finance: issues and implications*, Bank for International Settlements (BIS), Basel, Switzerland, January 2005, in <http://www.bis.org/>; COUSSERAN P. O., HALL K., VON KOEPPEN-MERTES I., NAKATA Y., *Background-Note. Working Group on Ratings in Structured Finance. Non-Credit Risks In Structured Finance Transactions And The Role of Rating Agencies*, 2004; AMATO J. D., GYNTELBERG J., "CDS index tranche" e prezzaggio delle correlazioni di rischio creditizio, in Rassegna trimestrale BRI, marzo 2005, in <http://www.bis.org/>; EUROPEAN CENTRAL BANK, *Credit risk transfer by EU banks: activities, risks and risk management*, European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, May 2004; FENDER I., MITCHELL J., *Finanza strutturata: complessità, rischio e impiego dei rating*, in Rassegna trimestrale BRI, Giugno 2005; FERRAGINA F., *La cartolarizzazione per finanziare le piccole e medie imprese distrettuali. Struttura e protagonisti dell'operazione*, Contabilità finanza e controllo, n. 10, 2006, Il Sole 24 Ore; FURMAN P., *Investment Banker Hopes to Issue More Rock 'n' Roll Bonds*, New York Daily News, Sec. Business, October 26, 1998; GIBSON M. S., *Understanding the Risk of Synthetic CDOs*, Finance and Economics Discussion Series, The Federal Reserve Board, Washington, July, 2004, in <http://www.federalreserve.gov/>; GORTON G., PENNACCHI G., *Financial Intermediaries and Liquidity Creation*, The Journal of Finance, Wiley for the American Finance Association, Vol. 45, No. 1, March 1990, in <http://www.jstor.org/>; Greenspan: è la crisi peggiore da un secolo, Milano Finanza Trader, 15 settembre 2008; KOPECKI D., *Fannie, Freddie Have 'Effective' Guarantee*, Federal Housing Finance Agency (FHFA), October 23, 2008, Bloomberg; LONGO M., *Agenzie di rating e azionisti: il grande conflitto di chi deve valutare*, Il Sole 24Ore, 17 gennaio 2012; MINUTOLO G., *I Derivati Finanziari: Futures e Forwards, Interest Rate Swap ed Options. Definizioni. Analisi del debito. Supporto normativo. Best Execution. Ruolo della banca*, Magistra Banca e finanza, 9 luglio 2007, in <http://www.tidona.com/>; MITCHELL J., *Financial Intermediation Theory and the Sources of Value in Structured Finance Markets*, Department of International Cooperation and Financial Stability, National Bank of Belgium, December, 2004, in <https://www.bis.org/>; PICKERT K., *A Brief History of Fannie Mae and Freddie Mac*, Time, July 14, 2008; PRESTI G., in AA.VV., *I nuovi equilibri mondiali. Imprese, banche, risparmiatori* (Atti del convegno di Courmayeur del 26 settembre 2008, Centro Nazionale di Prevenzione e difesa Sociale), Giuffrè Editore, 2009; RANIERI L. S., *The origins of securitization, sources of its growth, and its future potential*, in KENDALL L. T., FISHMAN M. J., *A Primer on Securitization*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1996-2000; REINHART C. M., ROGOFF KENNETH S., *Questa volta è diverso. Otto secoli di follia finanziaria*, Il Saggiatore, 2010; TREASURY COMMITTEE, HOUSE OF COMMONS., *Financial Stability and Transparency: Sixth Report of Session 2007-08*, Stationary Office Limited,

London, 3 marzo 2008; VIOLI R., *Credit Ratings Transition in Structured Finance*, CGFS Working Group on Ratings in Structured Finance, Banca d'Italia, Economic Research Department, Rome, December, 2004, in <https://www.bis.org/>.

SOMMARIO

1. Premesse. - 2. Alle origini delle ABS. - 3. Tipologie di ABS. - 4. Gli intermediari di emissione di ABS. - 5. Connotazioni identificative e caratteristiche delle operazioni di finanza strutturata. - 6. La complessità della finanza strutturata. - 7. Rating e profili di rischio degli strumenti di finanza strutturata. - 7.1. Il confronto tra le diverse tranche di prodotti strutturati. - 7.2. I raffronti tra strumenti con rating analogo. - 8. Bancaponte, società di rating, investitori. - 9. La nuova strategia delle banche e l'utilizzo inefficiente delle cartolarizzazioni. - 10. Il ritorno alle utilità delle ABS: la finanza strutturata e il vantaggio per il sistema industria.

1. Premesse

La materia della finanza strutturata è oggetto di dibattito dottrinario in relazione alla sua natura ed utilizzo, nonché ai fattori di rischio che connota questo tipo di strumento a volte oggetto di abuso e di mezzo per la veicolazione di perdite attraverso la loro "frantumazione" e redistribuzione nel mercato nazionale ed internazionale.

La finanza internazionale è anche connotata da sue formule espressive che non rendono agevole la comprensione di meccanismi tecnici complessi troppo spesso banalizzati e per questo suscettibili di essere proposti ai consumatori con modalità tali da rendere lo strumento finanziario un prodotto diverso da quello che è nella realtà.

Lo scopo della nostra trattazione è quello di rappresentare, sinteticamente, il percorso storico (limitato ai tempi più recenti) che ha condotto alla finanza strutturata; questo prendendo le mosse dai titoli che sono posti alla base di questo strumento finanziario.

2. Alle origini delle ABS

Le ABS (*Asset Backed Securities*)¹ sono una forma relativamente nuova di titoli diffusasi prima negli

¹ In termini sostanziali, si tratta di "titoli "appoggiati" ad attività. Una ABS è un titolo negoziabile strutturato il cui rendimento e il cui

USA e, più di recente, in Europa e in Estremo Oriente.

Negli Stati Uniti questo tipo di titoli ha preso sostanziale avvio agli inizi degli anni Settanta per impulso del Governo in favore dell'edilizia residenziale e l'emissione di *Mortgage Backed Securities (MBS)*.

Con atti del Congresso statunitense vennero costituite, due organizzazioni (*Government-Sponsored Enterprise, GSE*) di servizi finanziari per creare, prima, ed espandere, poi, un mercato secondario ai mutui ipotecari (*mortgages*) mediante lo strumento della cartolarizzazione: la GNMA² (cui si deve la prima cartolarizzazione di mutui ipotecari nel 1970) e la FHLMC³.

Altra organizzazione legata al Governo Federale e attiva nella cartolarizzazione dei mutui è la FNMA⁴, costituita come agenzia governativa nel 1938 ed oggi trasformata in società di diritto privato.

Peraltro qualcosa di simile alle *Mortgage Backed Securities* già esisteva in Europa da duecento anni con le *Pfandbriefe* tedesche⁵, omologo delle cartelle di credito fondiario emesse in Italia fino al gennaio 1976.

La prima operazione di *securitization* di crediti commerciali è stata compiuta per contratti di *leasing* nel 1975 dalla Sperry Corporation⁶. La diffusione fuori degli USA è avvenuta a partire dalla metà degli anni Ottanta.

Nel nostro Paese le ABS sono comparse sporadicamente come contratto atipico a partire dal 1994 e hanno avuto una disciplina generale con la L. 30.4.1999, n. 130. Un precedente provvedimento per la cartolarizzazione dei crediti dell'INPS (l'art. 13 della L. 23.12.1998, n. 448) ha avuto attuazione dopo la L. 130/1999 con la L. 5.11.1999, n. 402⁷.

rimborso sono coperti dal cash flow generato da un "pacchetto", o pool, o portafoglio, specificatamente individuato, di attività con caratteristiche omogenee. Il cash flow che copre il fabbisogno per i pagamenti del rendimento e/o del rimborso del capitale dei titoli è detto sottostante o collaterale" [F. CESARINI, D. ZUCHELLI, A. LORASCHI, AE ASSONEBB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENCICLOPEDIA DELLA BANCA E DELLA BORSA), *Asset-Backed Security (ABS)*, Rivista Bankpedia, in <http://www.bankpedia.org/>].

² La *Government National Mortgage Association* (GNMA) o Ginnie Mae fu costituita nel 1938 durante la Grande Depressione come parte del *New Deal*, dal 1968 è una *public company* a capitale diffuso (K. PICKERT, *A Brief History of Fannie Mae and Freddie Mac*, Time, July 14, 2008). "Today, Ginnie Mae securities are the only mortgage-backed securities that are backed by the "full faith and credit" guaranty of the United States government, although some have argued that Fannie Mae and Freddie Mac securities are de facto or "effective" beneficiaries of this guarantee after the US government rescued them from insolvency in 2008" [D. KOPECKI, *Fannie, Freddie Have 'Effective' Guarantee*, Federal Housing Finance Agency (FHFA), October 23, 2008, Bloomberg].

³ La *Federal Home Loan Mortgage Corporation* o *Freddy Mac* costituita nel 1970 per espandere il mercato secondario dei mutui ipotecari (K. PICKERT, cit.).

⁴ La *Federal National Mortgage Association*.

⁵ Per le *German Pfandbriefe*, v. R. G. AVESANI, A. GARCÍA PASCUAL, E. RIBAKOVA, *The Use of Mortgage Covered Bonds*, IMF, 2007, in particolare pagg. 9 e 20.

⁶ In <http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18435-asset-backed-security>.

⁷ In data 23 dicembre 2013, è stato pubblicato in G.U. n. 300 il Decreto Legge n. 145 (il "Decreto n. 145"), in vigore dal 24 dicembre

I primi *asset* utilizzati a copertura di titoli sono stati i mutui ipotecari (USA, 1970⁸), seguiti pochi anni dopo dai crediti commerciali.

Il compito delle ABS consiste nel trasformare attività non negoziabili o che non lo sono facilmente, anche immobilizzate, in titoli negoziabili sul mercato. Questo processo di ingegneria finanziaria è denominato *securitization*⁹, termine tradotto in italiano con "cartolarizzazione" dalla L. 130/1999.

La pratica ha esteso la *securitization* un poco a tutti i crediti delle imprese e delle organizzazioni non profit, anche pubbliche. Vengono, ad esempio, cartolarizzati, correntemente, mutui ipotecari, prestiti al consumo originati dall'uso di carte di credito, altri prestiti personali compresi quelli ai privati acquirenti di automobili, canoni di *leasing*, canoni di locazione, *royalties*, rendite diverse, crediti in *bonis* e cattivi crediti, commerciali e non, diritti d'autore, debiti e crediti di Stati e di enti pubblici.

Noti sono i *Bowie bonds*¹⁰, titoli rientranti nella c.d. categoria dei "celebrity bonds"¹¹, emessi negli USA per cartolarizzare i diritti del cantante DAVID BOWIE sulle vendite dei suoi dischi e delle sue cassette ed i *Brady bonds*¹², emessi nel 1989 per convertire i debiti di Argentina, Messico e Venezuela in titoli negoziabili e che portano il nome del ministro USA che aveva steso il piano di conversione.

Nel nostro Paese sono stati cartolarizzati anche i proventi dei giochi del lotto e delle lotterie, i crediti contributivi dell'INPS e dell'INAIL e, da parte della

2013, recante *inter alia* interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia".

In particolare, con l'articolo 12 del Decreto n. 145, rubricato "Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa", sono state introdotte alcune modifiche alla Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti.

⁸ Per le vicende connesse all'origine del termine il rinvio è a L. S. RANIERI, *The origins of securitization, sources of its growth, and its future potential*, (pag. 31 e segg.), in L. T. KENDALL, M. J. FISHMAN, *A Primer on Securitization*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1996-2000.

⁹ F. CESARINI, D. ZUCHELLI, A. LORASCHI, AE ASSONEBB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENCICLOPEDIA DELLA BANCA E DELLA BORSA), *Asset-Backed Security (ABS)*, cit.. F. FERRAGINA, *La cartolarizzazione per finanziare le piccole e medie imprese distrettuali. Struttura e protagonisti dell'operazione*, Contabilità finanza e controllo, n. 10, 2006, il Sole 24 Ore, pag. 786 e segg..

¹⁰ "Bowie bonds, issued in 1997, had an interest rate of 7.9% and a life of 10 years. The Bowie bonds were purchased by Prudential Insurance for \$55 million (...). Bowie bonds, issued in 1997, had an interest rate of 7.9% and a life of 10 years. The Bowie bonds were purchased by Prudential Insurance for \$55 million (...). Bowie bonds represented one of the first instances of a bond that used intellectual property as the underlying collateral", in *Bowie Bond*, in <http://www.investopedia.com/>.

¹¹ P. FURMAN, *Investment Banker Hopes to Issue More Rock 'n' Roll Bonds*, New York Daily News, Sec. Business, October 26, 1998, pag. 28 ove: "A celebrity bond is commercial debt security issued by a holder of fame-based intellectual property rights to receive money upfront from investors on behalf of the bond issuer and their celebrity clients in exchange for assigning investors the right to collect future royalty monies to the works covered by the intellectual property rights listed in the bond".

¹² Consistono in obbligazioni in dollari emesse per lo più dai Paesi latino americani sul finire degli anni 1980. Le obbligazioni sono state chiamate così in nome di NICHOLAS BRADY, allora Segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America, che propose un accordo di riduzione del debito per i Paesi in via di sviluppo. Sul tema v., in sintesi, il *Brady Plan*, in <http://www.emta.org/>.

Regione Lazio, i crediti attesi per trasferimenti statali a copertura del disavanzo sanitario¹³.

I crediti cartolarizzati possono consistere in prestiti ammortizzabili, ossia che prevedono un regolare piano di rimborso, oppure non ammortizzabili, cioè *revolving* e tali da non richiedere il rimborso del capitale a una scadenza prefissata, ma solo il regolare pagamento degli interessi.

3. Tipologie di ABS

Negli Stati Uniti si distingue tra titoli emessi a fronte di prestiti ipotecari, le *Mortgage-Backed Securities* (MBS), a loro volta distinti in *Residential* (RMBS) e *Commercial* (CMBS) e tutti gli altri titoli cui è propriamente riservata la denominazione di *Asset-Backed Securities*.

Al di fuori degli Stati Uniti quest'ultima denominazione indica generalmente tutti i titoli nascenti da qualsiasi operazione di *securitization*. L'uso americano denomina inoltre *Asset-Backed Commercial Papers* (ABCP) i titoli a breve termine (tipicamente a 90-180 giorni) "backed" da crediti commerciali.

I *Certificates for Automobile Receivable* (CAR) hanno invece come sottostante i prestiti erogati a privati per finanziare l'acquisto di automobili.

Una distinzione ulteriore viene fatta tra le ABS secondo che siano coperte da un sottostante composto da crediti non cartolari (per le quali si parla di cartolarizzazione in senso stretto) piuttosto che cartolari (p.e. obbligazioni).

In questo secondo caso si parla di "repackaging".

Pratica corrente negli Stati Uniti è quella di migliorare (parzialmente) il *rating*¹⁴ dei titoli emessi con la *senior/subordinated structure* (detta anche *A/B structure*). Questa consiste nella divisione del collaterale in distinti flussi cui corrispondono altrettante *tranche* di titoli con una classe (*class*) *senior* (o A) e una subordinata *junior* (o B; possono esserci più classi subordinate B, C, D ecc.) il cui compito è quello di costituire una sorta di strato protettivo per la classe A.

La classe A resterà indenne, a meno che le perdite che si concreteranno non eccedano l'ammontare delle *tranche* subordinate. Lo stesso risultato può essere ottenuto strutturando i titoli *backed in tranche* con diverse scadenze ripartite nei termini di tempo dell'operazione di cartolarizzazione.

L'insieme di titoli ripartito in *tranche* correlate a diversi separati flussi di cassa del *collateral* sono detti *collateralized obligations* (CO).

Si distinguono, in particolare, *Collateralized Mortgage Obligation* (CMO), *Collateralized Bond Obligation* (CBO), *Collateralized Loan Obligation* (CLO), *Collateralized Debt Obligation* (CDO¹⁵).

Altro strumento finanziario strutturato statunitense è rappresentato dai *Real Estate Mortgage Investment Conduit* (REMIC) che, più propriamente, sono espressione di un veicolo introdotto nel 1987 in seguito a una modificazione della normativa fiscale (*Tax Reform Act of 1986*¹⁶) che assicura un trattamento tributario favorevole per gli emittenti e gli investitori.

Per estensione, REMIC denomina titoli strutturati il cui sottostante è composto di MBS.

Oltre a strumenti strutturati, si hanno anche strumenti derivati: le *Stripped Mortgage Backed Securities* (SMBS), le *Planned Amortization Class* (PAC) e le *Targeted Amortization Class* (TAC).

4. Gli intermediari di emissione di ABS

Intermediari del processo di emissione di ABS sono:

- 1) il titolare originario;
- 2) la *Special Purpose Vehicle*.

La formazione del *pool*, l'emissione e il collocamento di ABS si articola con modalità e con l'intervento di soggetti diversi anche in ossequio alle legislazioni nazionali.

Nella sua forma tradizionale la cartolarizzazione comporta il trasferimento di attività o di impegni da un titolare originario (*originator*; *originating institution*: banca ed altra organizzazione finanziaria, ma anche enti pubblici previdenziali, enti territoriali, ecc.) a un intermediario¹⁷ parte terza (*conduit*), organizzazione separata appositamente costituita, solitamente denominata "società veicolo", note anche attraverso l'acronimo SPV (dal linguaggio finanziario statunitense), *Special Purpose Vehicle* (detta anche *Special Purpose Entity*, SPE).

A sua volta la SPV emette a fronte del *pool* titoli, negli USA in forma di *bonds*, *certificates*, *commercial papers*, ma anche finanziamenti sindacati ed altro che rappresentano ragioni di credito nei confronti del *pool* di attività specificamente individuato.

Ciò che importa è che la società SPV sia giuridicamente indipendente, nel senso che sia in grado di valutare e di decidere autonomamente l'operazione e che sia veramente *special purpose*, cioè anche professionalmente specializzata in questo tipo di operazioni.

L'obiettivo che si intende concretare è quello di creare titoli facilmente negoziabili, se possibile ad alto *rating*, basati su o derivanti da attività dell'*originator* che ne garantiscono il servizio, ma in modo tale che i titoli vantino diritti solo su tali attività, non anche verso il titolare.

Negli Stati Uniti le SPV sono costituite e intestate spesso a *trust non-business* (*charitable trust*). In tal caso si dice che la SPV è una "società orfana" (*orphan company*).

¹³ F. CESARINI, D. ZUCHELLI, A. LORASCHI, AE ASSONEBB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENCICLOPEDIA DELLA BANCA E DELLA BORSA), *Asset-Backed Security (ABS)*, cit..

¹⁴ V. *infra* par. 7..

¹⁵ In relazione ai fattori di rischio connessi ai contratti basati sui CDS, sia su nominativi singoli, sia su indici dei CDS, v. M. S. GIBSON, *Understanding the Risk of Synthetic CDOs*, Finance and Economics Discussion Series, The Federal Reserve Board, Washington, July, 2004, pagg. 76, 77, in <http://www.federalreserve.gov/>.

¹⁶ Public Law 99-514, H.R. 3838.

¹⁷ Sul ruolo dell'intermediazione nella creazione di valore e sulla questione (rilevante) dell'asimmetria informativa nei mercati, v. J. MITCHELL, *Financial Intermediation Theory and the Sources of Value in Structured Finance Markets*, Department of International Cooperation and Financial Stability, National Bank of Belgium, December, 2004, pagg. 5-9, in <https://www.bis.org/>.

Il trasferimento può assumere una forma giuridica simile al deposito (procedura *pass through*), o quella della cessione *pro-soluto* (procedura *pay through*).

Nel primo caso la società SPV procede ai pagamenti agli investitori con la stessa cadenza e con le medesime fluttuazioni del flusso di cassa (le somme che ogni mese vengono incassate sono trasferite pro quota agli investitori, dedotte commissioni e spese).

Nel secondo caso i pagamenti agli investitori sono fatti a cadenza regolare contrattualmente stabilita, indipendentemente dall'andamento del *cash flow* collaterale.

5. Connotazioni identificative e caratteristiche delle operazioni di finanza strutturata

Un'operazione di finanza strutturata comporta la messa in *pool* di attività patrimoniali e la susseguente vendita agli investitori di titoli di credito suddivisi in *tranche*¹⁸ ed emessi a fronte dei flussi monetari generati dalle attività stesse¹⁹.

Tale pratica ha assunto importanza crescente come mezzo per il *trasferimento del rischio creditizio* (*credit risk transfer*, CRT)²⁰, e il volume delle emissioni è aumentato rapidamente negli ultimi anni di pari passo con i progressi tecnici compiuti nella modellizzazione di detto rischio.

Analogamente ad altre forme di trasferimento del rischio creditizio - come i *credit default swap* (CDS)²¹ ed i titoli *pass-through*²² - gli strumenti fi-

nanziari strutturati possono essere impiegati per ripartire il rischio medesimo fra le istituzioni finanziarie o i vari settori.

Una differenza consiste, tuttavia, nel fatto che, mediante il frazionamento in *tranche*, questi strumenti finanziari operano anche una **trasformazione del rischio**, generando esposizioni verso segmenti diversi della distribuzione delle perdite nel sottostante *pool* di attività.

A causa di tale segmentazione e delle strutture contrattuali necessarie per realizzarla, il loro profilo di rischio-rendimento può essere particolarmente difficile da valutare.

I *rating*²³, essendo basati sul momento primo della distribuzione delle perdite relative a un dato titolo, presentano dei limiti intrinseci come misura della rischioosità degli strumenti in *tranche*.

Per svariate ragioni, alcune delle quali saranno trattate più oltre, i prodotti strutturati possono risultare più efficaci di altri strumenti nell'affrontare i problemi di selezione avversa e di segmentazione nei mercati finanziari. Ciò rende detti prodotti appetibili per un'ampia gamma di operatori.

Fra i motivi che inducono gli intermediari finanziari a emettere prodotti strutturati figurano l'accesso a nuove fonti di provvista, la riduzione del capitale economico o regolamentare e le opportunità di arbitraggio.

L'interesse degli investitori proviene dai portafogli e dall'aspettativa di rendimenti allettanti in un contesto di bassi tassi di interesse.

Gli strumenti finanziari strutturati possono essere definiti in base a tre distinte caratteristiche²⁴:

- 1) **messa in *pool* di attività** (sia esistenti sul mercato, sia create sinteticamente);
- 2) **dissociazione del rischio creditizio del *pool* di attività dal rischio creditizio** del titolare delle stesse (*originator*), solitamente mediante il trasferimento delle attività sottostanti a una società autonoma di breve durata costituita *ad hoc* (società veicolo);
- 3) **frazionamento in *tranche*** delle passività emesse a fronte del *pool* di attività.

Mentre le prime due caratteristiche sono presenti anche nelle operazioni di cartolarizzazione classi-

¹⁸ Si tratta di "classes of securities (...) issued, each with distinct risk-return profiles. (...) Assets in the collateral pool can range from cash instruments (eg residential mortgages, credit card receivables, loans and bonds) to synthetic exposures, such as credit default swaps (CDSs). Depending on the nature of these assets, pools may contain large numbers of relatively homogeneous individual holdings (eg several tens of thousands of consumer loans) or may be made up of rather heterogeneous exposures to a limited number of obligors (ie some 50-150 in the case of CDOs, ie collateralised debt obligations)", in COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM (CGFS), Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System, *The role of ratings in structured finance: issues and implications*, Bank for International Settlements (BIS), Basel, Switzerland, January 2005, pag. 4 e segg. (*Key characteristics of structured finance*).

¹⁹ A. B. ASHCRAFT, *How does tranching create economic value?*, Banking Studies Federal Reserve Bank of New York, 15 January 2005, in <https://www.bis.org/>.

²⁰ Sul tema v. COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM (CGFS), *Credit risk transfer. Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System*, Bank for International Settlements Press & Communications, Basel, Switzerland, January 2003, pag. 2, in <http://www.bis.org/> ove si sottolinea che "there are a number of aspects of CRT which raise policy issues and which, at least in some cases, might point to the need for a policy response (...). Some of the main ones are as follows: Transparency, Aggregate data, Rating agencies, Diversification and concentration, Contract design, Risk management, Accounting, Regulation", e EUROPEAN CENTRAL BANK, *Credit risk transfer by EU banks: activities, risks and risk management*, European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany, May 2004, pag. 6 e segg. ove si individuano quali temi di rilievo i seguenti: "Risks related to CRT transactions, Risk management, Business models and strategies, Policy implications". Ancora in relazione alla migrazione dei crediti alla finanza strutturata e al tema dei *rating*, v. R. VIOLI, *Credit Ratings Transition in Structured Finance*, CGFS Working Group on Ratings in Structured Finance, pagg. 5-10, Banca d'Italia, Economic Research Department, Rome, December, 2004, in <https://www.bis.org/>.

²¹ Strumento derivato (*financial swap*) che ha la funzione di trasferire il rischio di credito e classificato come uno strumento di coper-

tura. Si veda anche G. MINUTOLO, *I Derivati Finanziari: Futures e Forwards, Interest Rate Swap ed Options. Definizioni. Analisi del debito. Supporto normativo. Best Execution. Ruolo della banca*, Magistra Banca e finanza, 9 luglio 2007, in <http://www.tidona.com/>. Sul tema v. anche J. D. AMATO, J. GYNTELBERG, "CDS index tranche" e *prezzaggio delle correlazioni di rischio creditizio*, in Rassegna trimestrale BRI, marzo 2005, pagg. 75-89, in <http://www.bis.org/>.

²² A "pass-through" security or certificate is "a pool of fixed-income securities backed by a package of assets. A servicing intermediary collects the monthly payments from issuers, and, after deducting a fee, remits or passes them through to the holders of the pass-through security" (<http://www.investopedia.com/terms/>).

²³ I. FENDER, J. MITCHELL, *Finanza strutturata: complessità, rischio e impiego dei rating*, in Rassegna trimestrale BRI, Giugno 2005, pag. 73 e segg..

²⁴ COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM (CGFS), Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System, *The role of ratings in structured finance: issues and implications*, Bank for International Settlements (BIS), January 2005, pag. 1 e segg., Basel, Switzerland, in <http://www.bis.org/>.

che, la terza è distintiva dei prodotti finanziari strutturati.

Un aspetto fondamentale del frazionamento in *tranche* è la possibilità di creare una o più classi di titoli con *rating* più elevato di quello medio del sottostante *pool* di attività, ovvero di generare titoli dotati di *rating* partendo da un *pool* di attività che ne sono prive.

Ciò avviene impiegando le forme di supporto creditizio specificate all'interno della struttura per la creazione di titoli con differenti profili di rischio-rendimento. Un esempio di siffatti supporti è la presenza di differenti gradi di prelazione.

La *tranche* subordinata di prima perdita (*tranche equity*) assorbe le insolvenze iniziali fino al suo esaurimento.

Essa è seguita dalla *tranche* mediana (o mezzanine) che assorbe parte delle perdite addizionali e che è a sua volta seguita dalle *tranche* di rango ancora superiore (*senior*).

Tale segmentazione implica che i titoli *senior* dovrebbero risultare protetti - se si eccettuano circostanze particolarmente avverse - dal rischio di insolvenza del *pool* di attività grazie all'assorbimento delle perdite da parte dei titoli subordinati.

6. La complessità della finanza strutturata

La messa in *pool* di attività e il frazionamento in *tranche*, pur essendo alla base della creazione di valore nella finanza strutturata, costituiscono anche i principali fattori all'origine di quella che può essere definita la "complessità" degli strumenti in questione.

Riguardo al primo aspetto, per una corretta valutazione del profilo di rischio-rendimento è necessario modellizzare la distribuzione delle perdite sul portafoglio di attività sottostanti, operazione che può risultare difficile nel caso di un numero relativamente ristretto di attività eterogenee.

A causa dell'ulteriore elemento di complessità apportato dalla segmentazione in *tranche*, tuttavia, la valutazione di uno strumento finanziario strutturato (ovvero di una *tranche*) non può limitarsi all'analisi delle perdite subite dal portafoglio, ma **deve contemplare anche la modellizzazione della distribuzione dei flussi di pagamento dal portafoglio alle *tranche***, ossia vagliare le caratteristiche strutturali specifiche dell'operazione.

Tali caratteristiche, definite dalle clausole contrattuali, possono prevedere una serie di regole per l'allocatione dei pagamenti in linea capitale e interessi rivenienti dal *pool* e la loro redistribuzione in situazioni di *stress*; questo oltre a specificare i diritti ed i doveri delle parti contraenti.

Di conseguenza, gli strumenti di finanza strutturata originano rischi non collegati a insolvenze del *pool* sottostante, ma che non di meno incidono sul rischio delle *tranche* emesse²⁵. Una possibile causa di tali

fattispecie di rischio è il conflitto di interessi dei vari operatori (investitori).

Ad esempio, ai detentori di titoli *senior* viene promesso il pagamento di interessi durante la vita dell'operazione e il rimborso del capitale alla scadenza. I detentori della *tranche equity*, invece, non si attendono alcun pagamento in conto capitale e hanno quindi l'incentivo a ottenere forti rendimenti iniziali prima che le insolvenze comincino ad erodere il valore del loro investimento.

Pertanto, nella misura in cui sono in grado di influenzare la selezione di portafoglio iniziale, essi possono essere indotti a sacrificare la qualità creditizia in cambio di elevati rendimenti, ad esempio includendo nel *pool* crediti con *spread* elevati per un dato livello di *rating*.

7. *Rating* e profili di rischio degli strumenti di finanza strutturata

I *rating* sono valutazioni della perdita attesa (*Expected Loss*, EL) o della probabilità di insolvenza (*Probability of Default*, PD) e rispecchiano, pertanto, una nozione attuariale del rischio di credito che dipende soltanto dal momento primo della distribuzione degli esiti possibili.

Ponendo EL costante, tuttavia, un investimento tenderà a essere più rischioso se la relativa distribuzione delle perdite è più dispersa.

I profili di rischio degli strumenti finanziari sono quindi descritti più compiutamente se le stime di EL o PD vengono integrate con informazioni sull'incertezza *ex ante* delle perdite, misurata ad esempio dalla varianza e dai momenti di ordine superiore della distribuzione.

L'incertezza *ex ante* delle perdite è, per parte sua, solitamente designata come perdita inattesa (*Unexpected Loss*, UL).

In riferimento alla finanza strutturata le due considerazioni seguenti meritano di essere menzionate in questo contesto:

- 1) il confronto tra le *tranche* dei prodotti strutturati;
- 2) i raffronti tra strumenti di *rating* analogo.

Esaminiamole partitamente.

7.1. Il confronto tra le diverse *tranche* dei prodotti strutturati

Data l'additività di EL, la suddivisione in *tranche* distribuirà la EL del portafoglio sottostante fra le varie classi di titoli emessi a fronte del *pool*.

La *tranche* subordinata (*equity*), benché normalmente la più piccola in termini di ammontare nozionale, è destinata a sopportare gran parte della EL del *pool*.

Per contro, sulla *tranche* di rango superiore (*senior*), con *rating* elevato, graverà solo una porzione ridotta della EL, nonostante essa rappresenti la parte maggiore del capitale della struttura.

La UL presenta un andamento analogo: in rapporto al rispettivo ammontare nozionale, essa tende ad essere più alta per le *tranche* di rango inferiore. In effetti,

²⁵ P. O. COUSSERAN, K. HALL, I. VON KOEPPEN-MERTES, Y. NAKATA, *Background-Note. Working Group on Ratings in Structured Finance. Non-Credit Risks In Structured Finance Transactions And The Role of Rating Agencies*, 2004, al citato Report del 2005.

il profilo di rischio di una *tranche* di finanza strutturata dipende soprattutto da due fattori: il grado di prelazione o *seniority* (determinato dal limite inferiore della *tranche* stessa) e lo spessore (ossia l'intervallo fra i limiti inferiore e superiore).

Quanto più basso è il grado di prelazione, tanto minore è la protezione dalle perdite e tanto maggiore il livello di rischio della *tranche*. Quanto più la *tranche* è ristretta, tanto più la distribuzione delle perdite tende a differire da quella per l'intero portafoglio, divenendo più bimodale e, quindi, più rischiosa.

7.2. I raffronti tra strumenti con rating analogo

Un altro aspetto della finanza strutturata è che la suddivisione in *tranche* può generare profili di rischio sostanzialmente differenti da quelli di un tradizionale portafoglio obbligazionario avente il medesimo rating (medio ponderato). Una delle cause è la possibilità di un recupero nullo di capitale per le *tranche* subordinate.

In casi estremi può così accadere che, con l'eccezione delle sole *tranche* "più senior", gli investitori perdano l'intero valore del proprio investimento anche in presenza di un tasso di recupero superiore a zero. Quanto più ristretta è la *tranche*, tanto più elevata è la sua rischiosità, poiché bastano meno insolvenze per cancellare il valore della *tranche* stessa una volta che è stata superata la sua soglia inferiore di perdita.

Pertanto, le *tranche* subordinate presentano una più ampia distribuzione degli esiti rispetto ai portafogli obbligazionari.

8. Banca-ponte, società di rating, investitori

L'organizzazione di operazioni di *securitization* è attività tipica delle *Merchant Banking*.

Nell'organizzazione dell'operazione intervengono uno o più *advisor* (una banca o altra organizzazione che presta consulenza per lo studio di fattibilità e per la stesura del progetto) e gli *arranger* che operano come *brokers* del collocamento dei titoli.

Entrambi possono essere più d'uno e sono di solito banche o filiazioni bancarie.

Una banca organizzatrice (detta anche *sponsor*, o *manager*, nella sua attività di organizzazione), oltre a prestare consulenza, può rendersi cessionaria dei crediti e operare come banca-ponte (*bridge bank*) tra l'*originator* e la SPV, procurando di collocare l'emissione e di fare *trading* in modo da creare e mantenere un mercato secondario per i titoli emessi.

Operando come *loan servicer* (o *servicing agent*) la banca può fornire, inoltre, linee di credito (*servicer's advance facility*) per dare liquidità al progetto di cartolarizzazione nelle fasi cruciali, in particolare anticipando gli incassi entro un ammontare massimo pre-stabilito quando i flussi di cassa rivenienti dal portafoglio cartolarizzato non raggiungono per la SPV i minimi contrattualmente predefiniti.

La banca può prestare garanzie e strumenti di copertura contro i rischi di cambio e di tasso.

Garanzie parziali o totali sono fornite talvolta anche dal titolare originario o da altri soggetti. Questi interventi di *credit enhancement* sono diretti a migliorare la qualità del collaterale e, quindi, il rating delle ABS.

Se cessionario è una banca (se cioè le attività non sono trasferite direttamente alla SPV), questa emette speciali titoli (*credit linked notes*) che sono ceduti a società SPV che a loro volta finanzieranno l'acquisto col collocamento di loro obbligazioni o di altri strumenti finanziari.

Altra figura che entra nel processo sono le agenzie di rating che valutano i rischi dell'operazione e attribuiscono ai titoli un giudizio sintetico, il rating.

Le tre società di rating operanti a livello mondiale sono Standard & Poor's²⁶, Moody's²⁷ e Fitch²⁸ (che ha acquisito, nel 2000, il controllo della quarta società di rating Duff & Phelps²⁹).

Infine l'operazione si chiude col collocamento delle obbligazioni sul mercato, presso investitori istituzionali e risparmiatori.

Per facilitare l'accesso dei risparmiatori le ABS, se hanno i requisiti richiesti, sono quotate in Borsa (nel nostro Paese all'EuroMOT³⁰ di Borsa Italiana S.p.A.). Una banca può, dunque, entrare nella *securitization* come organizzatore *adviser* e *arranger*, cessionario, *originator*, banca-ponte *servicer*, investitore.

9. La nuova strategia delle banche e l'utilizzo inefficiente delle cartolarizzazioni

Il crack di Wall Street nell'ottobre del 1929, l'enorme crisi bancaria del 1933 e il periodo prolungato di crisi economica negli Stati Uniti e in Europa degli anni '30 portarono il presidente Franklin Delano Roosevelt e, in seguito, i governi europei a normare in modo rigoroso il settore finanziario e questo al fine di evitare la ripetizione di gravi crisi di Borsa e bancarie.

Come mostrano CARMEN M. REINHART e S. ROGOFF KENNETH³¹ (economisti neoliberali nordameri-

²⁶ La Standard and Poor's Corporation (S&P) è posseduta dal gruppo McGraw-Hill (il cui azionista di maggioranza è rappresentato dalla Capital World Investment), società quotata allo Stock Exchange di New York. La Capital World Investment è contemporaneamente il primo azionista di Standard & Poor's (detiene il 10,26% della casa madre McGraw-Hill) e il secondo maggiore socio di Moody's (con il 12,60%). V. M. LONGO, *Agenzie di rating e azionisti: il grande conflitto di chi deve valutare*, Il Sole 24Ore, 17 gennaio 2012.

²⁷ La Moody's Corporation è una società privata con sede a New York che esegue ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali ed è quotata al New York Stock Exchange. Azionista di controllo è il magnate statunitense WARREN BUFFETT.

²⁸ Società posseduta per il 50% dalla francese Fimalac S.A., di MARC LADREIT DE LACHARRIÈRE (attraverso la sua controllante totalitaria Groupe Marc de Lacharrière e per il 50% dalla Hearst Corporation di New York).

²⁹ G. PRESTI, in AA.VV., *I nuovi equilibri mondiali. Imprese, banche, risparmiatori* (Atti del convegno di Courmayeur del 26 settembre 2008, Centro Nazionale di Prevenzione e difesa Sociale), Giuffrè Editore, 2009, pag. 80.

³⁰ È un segmento del mercato regolamentato MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A. in cui si negoziano, in quantitativi minimi (lotto minimo) o loro multipli, Euroobbligazioni, Obbligazioni di emittenti esteri e Asset Backed Securities (Borsa Italiana, Glossario).

³¹ C. M. REINHART, professoressa universitaria, è consulente del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale; S. ROGOFF KENNETH è stato economista capo del (FMI).

cani)³², queste misure politiche hanno permesso di ridurre drasticamente il numero di crisi bancarie nel corso dei trent'anni che hanno seguito la seconda guerra mondiale³³.

Secondo le loro analisi (per altro fortemente inserite nel pensiero dominante), la quantità molto ridotta di crisi bancarie si spiega principalmente “*attraverso la repressione dei mercati finanziari interni (a livelli differenti), e poi grazie a un ricorso massiccio al controllo dei capitali durante parecchi anni, dopo la seconda guerra mondiale*”.

Una delle misure forti prese da ROOSEVELT e dai governi d'Europa (particolarmente a causa della pressione della mobilitazione popolari alla fine della seconda guerra mondiale) consistette nel regolamentare strettamente l'uso che le banche potevano fare del denaro pubblico. Questo principio di protezione dei depositi dette luogo alla separazione tra le banche di deposito e le banche d'investimento, la cui forma più conosciuta fu la legge americana detta “*Glass Steagall Act*”³⁴ nonostante essa sia stata applicata con diverse varianti anche nei Paesi europei.

Con questa separazione dei mestieri bancari, solo le banche di deposito (o banche commerciali) potevano raccogliere i depositi pubblici che beneficiavano di una garanzia da parte dello Stato.

Parallelamente a ciò, il loro campo di attività era ridotto alla concessione di prestiti a privati ed imprese ed escludeva l'emissione di titoli, si trattassero di azioni o di qualunque altro strumento finanziario.

Le banche di affari (o banche di investimento) dovevano, a loro volta, captare le risorse sui mercati finanziari al fine di poter emettere titoli, azioni ed altri strumenti finanziari.

In Europa, dopo la seconda guerra mondiale, la forte regolamentazione del settore bancario e, in certi casi, la nazionalizzazione di una parte importante dello stesso, vanno messe in relazione con le dure lotte sociali che esprimevano la volontà di una rottura con la società degli anni '30, il rifiuto dei magnati della finanza che avevano sostenuto o collaborato con i nazisti ed i fascisti e vi si erano grandemente arricchiti.

La svolta neolibérale della fine degli anni '70 ha rimesso in causa queste regolamentazioni. Una ventina di anni più tardi la deregolamentazione bancaria, e

in generale finanziaria, aveva fatto dei passi da gigante. Come rilevano S. ROGOFF KENNETH e CARMEN M. REINHART, le crisi bancarie e di Borsa si sono moltiplicate a partire dagli anni '80, in forme sempre più acute.

Nel modello bancario tradizionale, ereditato dal prolungato periodo di regolamentazione, le banche valutano e sopportano il rischio del credito; in altre parole esse analizzano le domande di credito, decidono o meno di soddisfarle e, una volta consentiti i prestiti, li conservano in bilancio fino al loro termine (si parla qui del modello *originate to hold* (OTH), “*crea per conservare*” ovvero “*crea e conserva*”).

Grazie alla deregolamentazione finanziaria, le banche hanno potuto abbandonare il modello “*crea e conserva*” per poter rinunciare al rendimento sul patrimonio netto.

Le banche hanno fatto massicciamente ricorso alla cartolarizzazione che consiste nel trasformare i crediti bancari posseduti in titoli finanziari che esse possono rivendere.

L'obiettivo perseguito è semplice: non conservare più nei propri conti i crediti, e i rischi che vi afferiscono, e disporre di margini di manovra supplementari per realizzare ancora più profitto.

Le banche hanno così trasformato i crediti in titoli sotto forma di “*prodotti finanziari strutturati*” che poi hanno venduto ad altre banche o ad altre istituzioni finanziarie private.

Si parla qui di un nuovo modello bancario detto *Originate To Distribute* (OTD) “*crea per distribuire*”, chiamato anche “*crea, riassume e vendi*”.

Questo sistema rappresenta un doppio vantaggio per le banche: quando tutto va bene, esse diminuiscono il rischio facendo uscire dal loro attivo i crediti che esse hanno concesso e inoltre esse dispongono di mezzi ulteriori per speculare.

10. Il ritorno alle utilità delle ABS: la finanza strutturata e il vantaggio per il sistema industria

La recente crisi, che ha investito il sistema finanziario internazionale, vede quindi tra i *driver della crisi*, la crisi del modello dell'intermediazione creditizia *Originate To Distribute*, che attinge il proprio *funding* del mercato mobiliare.

In sostanza, nell'ambito del modello d'intermediazione creditizia OTD, la cartolarizzazione si trasforma da processo virtuoso in una degenerazione della finanza strutturata.

La preferenza di questo modello a discapito di quello fondato sulla intermediazione o *Originate To Hold* (OTH) sono stati determinati da:

- 1) crescente sviluppo del fenomeno della disintermediazione e
- 2) dei mercati mobiliari, nonché
- 3) il costo crescente della regolamentazione relativamente ai requisiti patrimoniale con il conseguente impiego di fattori costosi e scarsi, e
- 4) la sempre maggiore competitività del settore bancario.

³² In C. M. REINHART, S. ROGOFF KENNETH, *Questa volta è diverso. Otto secoli di follia finanziaria*, Il Saggiatore, 2010.

³³ Ma non hanno impedito, tuttavia, il ripetersi periodico di successive gravi crisi, generate dal sistema bancario/finanziario, quale quella sistemica in atto almeno sin dal 2006 - 2007, periodo nel corso del quale si è generata la c.d. crisi statunitense dei *mutui subprime* (anche *Subprime lending*, *B-Paper*, *near-prime* o *second chance*), questa espressione identificativa di prestiti rischiosi concessi a un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore (*ex pluris v. Greenspan: è la crisi peggiore da un secolo*, Milano Finanza Trader, 15 settembre 2008).

³⁴ La Public Law 72-44, 72d Congress, H.R. 9203 del 27 febbraio 1932 ha anticipato il Banking Act (3rd Congress, Sess. I. CHS. 87-89, June 15, 16, 1933) che ne ha conservato la denominazione desunta dai suoi promotori (CARTER GLASS, a US Senator from Virginia and HENRY B. STEAGALL, the Congressman from Alabama's 3rd congressional district). V. anche Great Britain, TREASURY COMMITTEE, HOUSE OF COMMONS., *Financial Stability and Transparency: Sixth Report of Session 2007-08*, Stationary Office Limited, London, 3 marzo 2008; pag. 18 e segg..

La banca che attua il modello OTD attraverso l'utilizzo sistemico della cartolarizzazione, diversamente da quello che utilizza il sistema OTH, aumenta la produttività del capitale; ciò in quanto risparmia sul capitale proprio e su quello destinato a riserva di liquidità³⁵ e realizza un margine rappresentato da una plusvalenza sulla vendita dei prestiti, al quale spesso si aggiungono ricavi da commissioni attive per le attività di amministrazione gestione (*servicing*) prestata dall'*intermediario - originator*.

In questo contesto la banca deve diversificare le proprie attività di intermediazione mobiliare attraverso una reintermediazione degli scambi nei confronti della propria clientela: tale modello (quello dell'intermediazione mobiliare) produce assetti di stato patrimoniale e conto economico differenti, dove il sistema impresa appare sempre più rimanere estraneo ai vantaggi del sistema OTD.

Prendendo ad esempio un nuovo modello che possiamo immaginare per gli *asset* immobiliari possiamo studiarlo come sistema di approccio ad altri *asset* aziendali.

Ripensando il modello operativo del *real estate* nel contesto più ampio della gestione del credito.

Vale a dire una gestione degli immobili (i.e.: *asset*) non più collaterale da parte delle banche, bensì una attività caratteristica, attraverso una gestione orizzontale dell'intera catena del valore che interessa l'immobile posto a garanzia.

Questo solo perché una vista integrata del ciclo di vita del "*credito/real estate*", consente agli istituti finanziari di trovare soluzioni alternative ai tradizionali modelli di recupero delle sofferenze.

Si possono immaginare (e non solo nella fase di deterioramento del credito) due ipotesi di coinvolgimento della banca nell'immobiliare più ampio attivo:

- a) per le posizioni deteriorate: si possono ipotizzare soluzioni con unità immobiliari dedicate (come Santander e BBVA³⁶), chiudendo le posizioni in sofferenza e trasferendo gli immobili a un veicolo (bancario) separato e spingendo la cessione anche con prodotti finanziari *ad hoc* (finanza strutturata) (inserire tanti filtri lungo il ciclo di vita degli immobili a garanzia).

Insomma un nuovo modello che comprende un' "*integrazione della visione orizzontale*" con le competenze "*verticali*" con un'organizzazione in grado di monitorare attentamente il ciclo di vita dell'immobile (i.e.: *asset*) a garanzia che attinge di volta in volta a competenze specifiche;

- b) per gli attivi aziendali non deteriorati o prossimi al deterioramento o con passivi squilibrati, ma non di meno per "*attivi sani con prospettive di sviluppo*" ben potrebbe immaginarsi un sistema di "*auto cartolarizzazione*" da parte

dell'impresa, inteso come quel processo che attivando la trasformazione della classe di rischio del proprio attivo (tramite il conferimento del proprio *asset* al proprio fondo UCITS³⁷) (con modificazione della *duration*³⁸ del proprio attivo e passivo) possa condurre alla genesi della raccolta di nuova finanza, attraverso sistemi rivolti a sistema internazionale e/o nazionale che consentano la "*lettura*" (come collaterale) di tali *asset* ora trasformati in titoli (quotati) possa fungere da collaterale per la raccolta di nuova finanza, da parte di investitori (spesso internazionali) sensibili a queste forme di "*securitization*": una nuova forma del credito al sistema impresa.

³⁵ G. GORTON, G. PENNACCHI, *Financial Intermediaries and Liquidity Creation*, The Journal of Finance, Wiley for the American Finance Association, Vol. 45, No. 1, March 1990, pagg. 49-71, in <http://www.jstor.org/>.

³⁶ La BBVA è il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, gruppo bancario multinazionale spagnolo con un'origine a forte connotazione regionale (Paesi Baschi).

³⁷ *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, secondo la disciplina della Direttiva 2009/65/EC del 13 luglio 2009 (come modificata dalla Direttiva 2014/91/EU del 23 luglio 2014), provvedimenti comunitari che, tra il 2010 e il 2016, sono stati integrati da altri Regolamenti e Direttive.

³⁸ Si tratta della "*Durata Media Finanziaria*", indicatore sintetico del rischio di tasso di interesse di un titolo obbligazionario. È definita come "*scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo*" (*Glossario* della Borsa Italiana, in <http://www.borsaitaliana.it>).

This page is left intentionally blank

This page is left intentionally blank

Impresa, culture ed etica

Franco Pontani

Abstract

La questione etica si pone prepotentemente nei rapporti tra i singoli partecipanti a qualsiasi gruppo della società umana ed è di particolare rilievo tra i singoli gruppi per una serena ed equilibrata condivisione delle risorse planetarie. L'osservanza di regole etiche è fondamentale per una corretta produzione ed equa distribuzione delle risorse e il deciso contrasto all'asimmetria distributiva causa di contrasti, disarmonie, conflitti. Le differenze culturali e religiose costituiscono ancora oggi ragione di difficoltà per la realizzazione di principi etici condivisi.

L'assenza di una condivisione democratica del sapere è motivo di potere lobbistico. Questo conduce a un'asimmetria nella distribuzione delle risorse, asimmetria socialmente difficile da contenere e contrastare efficacemente.

In questo scenario si pone l'impresa, strumento essenziale, nel contesto di un'economia e finanza globali o globalizzate, per la produzione e distribuzione, nel tempo e nello spazio, dei beni economici, beni volti al soddisfacimento dei bisogni dei singoli individui.

L'impresa, espressione di azienda universale, non è avulsa dai sistemi di governo politico e sociale nei diversi Paesi, e loro aggregazioni economico-politiche, che compongono l'assetto geopolitico del pianeta. L'impresa deve essere pertanto anche socialmente responsabile.

La realizzazione di un sistema globalmente condiviso di regole etiche appare, allo stato, ancora difficile da realizzare.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BACON F., *Instauratio Magna*, The Great Renewal of Learning, 1620; BATTAGLIA S., *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, UTET, Torino, 1995-2004; BENTIVOGLI F., *Governare l'alta marea: globalizzare la solidarietà* (Conferenza), 21 febbraio 2003, Diocesi di Roma; BIANCHI E., *Per un'etica condivisa*, Einaudi, Torino, 2009; BOCCHI G., CERUTI M., *Educazione e globalizzazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004; BUCCI R., *Dalle diverse concezioni di giustizia al futuro della sanità. Quale ruolo per lo Stato*, in *Scienzaonline*, n. 22, Novembre 2005; CALOGERO G., voce *Principio*, in *Enciclopedia Treccani*, 1935-1949, in *Il Vocabolario Treccani*, Roma, 1986-1997; CANARUTTO G., *Responsabilità sociale ed etica ebraica*, Egea, Milano, 2006; CAPLAN B., *Rational Ignorance vs. Rational Irrationality*, Wiley-Kyklos International Review for Social Sciences, n. 1, Oxford (GB), 2001; CASTELLS M., *Comunicazione e potere*, Introduzione, UBE, Milano, 2009; CATTURI G., *L'azienda universale, l'idea forza, la morfologia e la fisiologia*, Cedam, Padova, 2003; COLOMBO G., *Contro il privilegio e la furbizia. Credere all'armonia delle regole e non alla cultura del risultato*, in AA.VV., *Il piacere della legalità*, (a cura di) GARUTI J., FALABRINO G. L., MAZZOCCHI M. G., Libri Scheiwiller, Milano, 2002; DATUK SYED OTHMAN ALHABSHI, *Business Ethics*, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia, 2001; FRANCHI M., SCHIANCHI A., *Scelte economiche e neuroscienze. Razionalità, emozioni e relazioni*, Carocci Editore, Roma, 2009; FREEMAN R. E., *Strategic Management: a Stakeholder Approach*, Pitman, Chicago, 1984; GABRIELLI F., *Filosofia e giustizia: Aristotele*, Lifegate, Filosofia, 2006; GALLINO L., *La società: perché cambia, come funziona*, Paravia, Torino, 1981; GANDOLFI A., KLAUS R., CARLETTI C., CAFFURI J., *La responsabilità sociale delle imprese: attori, modelli. Cos'è cambiato e cosa sta cambiando*, dicembre 2003, in www.isaac.supsi.ch/isaac/publicazioni/Studi; GEERTZ C., *The interpretation of cultures: selected essays*, Fontana Press, London, 1993; GUL F., PESENDORFER W., *Mindless economics*, in SCHOTTER A., CAPLAN B., *The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook (Handbooks in Economic Methodologies)*, Oxford University Press, Oxford (GB), 2008; HARPER M., *Unlock Democracy: Launch of Alliance for Lobbying Transparency*, 28 January 2008, in <http://www.politics.co.uk/>; HOSER D., KEANE M., MCCABE K., *Econometrica*, The Econometric Society, Princeton University, Vol. 72, Princeton (New Jersey), 2004; IANNACCONE L. R., *Rational choice theory and religion. Summary and Assessment*, Chapter 2, "Ra-

tional Choice: Framework for the Scientific Study of Religion", Lawrence A. Young, New York, 1997; IMAD-AD-DEAN AHMAD, *Islam, Commerce, and Business Ethics*, in CAPALDI N., *Business and religion: a clash of civilizations*, M&M Scrivener Press, Salem (MA-USA), 2005; KÜNG H., *Progetto per un'etica mondiale*, Rizzoli, Milano, 1991; MAZZA G., *Problemi di assialogia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1997; MCCABE K., in *Neuroeconomics*, Encyclopedia of Cognitive Science, Lynn Nadel (ed-in chief), Nature Publishing Group, Macmillan Publishing, Macmillan, London, 2003; MUZAMMIL SIDDIQI, *Business Ethics in Islam*, 2008, in www.islamicperspective.net; PALLAVICINI G., *Strutture integrate nel sistema distributivo italiano*, Giuffrè, Milano, 1968; POLITICAL AND CONSTITUTIONAL REFORM COMMITTEE, *Written evidence submitted by Tamasin Cave, SpinWatch*, nella sintesi storica del 20 agosto 2013, in www.parliament.uk; POMODORO L., *Legge fondamentale: il rispetto*, in AA.VV., *Il piacere della legalità*, (a cura di) GARUTI J., FALABRINO G. L., MAZZOCCHI M. G., Libri Scheiwiller, Milano, 2002; PONTANI F., *Il bilancio di esercizio e la cultura dell'onestà e del controllo*, in *Sistemi & Impresa*, n. 2, Este, Milano, marzo 2004; PREM SHARMA, *A Hindu Perspective*, Three Faiths Forum, Faith and Capitalism, Islamic Cultural Centre, London, 16 June 2009; RAFIK ISSA BEEKUN, *Islamic Business Ethics*, International Institute of Islamic Thought, Las Vegas, 1996; RUBINSTEIN A., *Discussion of "behavioral economics": "Behavioral economics" (CAMERER C.) and Incentives and self-control (O'DONOGHUE T., RABIN M.)*, in PERSSON T., BLUNDELL R., NEWAY W. K., *Advances in economics and econometrics: theory and applications*, ninth World Congress, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge (GB), 2006; SEN A. K., *On ethics and economics*, Basil Blackwell, Oxford, 1987, trad. it. *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2000; SHAHUL HAMEED BIN HJ. MOHAMED IBRAHIM, *Islamic Accounting. Accounting for the new millennium?*, Asia Pacific Conference I, Accounting in the new millennium, Department of Accounting International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 12 October 2001; SMITH A., *The Theory of Moral Sentiments*, ed. by D. D. Raphael and A. L. Macfie, 1759, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford (GB), 1976; SOLARI G., *Filosofia della pratica*, in *Enciclopedia Italiana*, G. Treccani, Roma, 1908; STARK R., IANNACCONE L. R., FINKE R., *Religion, Science, and Rationality*, in *American Economic Review*, Pittsburg (USA), 1996; STIGLER G. J., *Economics or ethics?*, in MCMURRIN S. (a cura di), *Tanner Lectures of Human Values*, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1981 (tr. it. *L'economista e l'intellettuale*, Sansoni, Firenze, 1967); *The Alliance for Lobbying Transpar-*

ency and Ethics Regulation (ALTER-EU) in <http://www.lobbyingtransparency.org/> e <http://www.alter-eu.org/>.

SOMMARIO

1. Premesse. - 2. Principi, “culture” d’impresa e “culture” delle società civili. - 3. Il mercato e la globalizzazione in alcune encicliche dei pontefici. - 4. Etica ed economia. - 5. (Segue). Alcune notazioni sui principi etici delle tre religioni monoteiste. - 6. “Corporate Social Responsibility” (Responsabilità Sociale d’Impresa). - 7. Conclusioni.

1. Premesse

In un’ottica di globalizzazione, uno degli obiettivi da realizzare è anche quello della neutralizzazione dei conflitti conseguenti all’asimmetria delle risorse e, tra queste, delle culture degli individui e dei gruppi sociali.

La pretesa del conseguimento di una concreta neutralizzazione globale dei conflitti culturali è, tuttavia, antistorica ed inconferente con la conoscenza sociale delle diverse comunità socio-politiche. Siffatta neutralizzazione eliminerebbe la possibilità di disporre ed esporre diversi punti di vista, e sarebbe connaturata a poteri dispotici e in contrasto con qualsiasi comportamento ritenuto razionale. Con la “neutralizzazione” si perverrebbe a una sorta di robotizzazione della popolazione globale a vantaggio di poteri indubbiamente dominanti emergenti da una “governata omologazione” delle masse.

Impensabile socialmente ed aberrante l’ipotesi di un’omologazione culturale, affrontiamo i temi coerenti con le reali situazioni.

Ogni comunità sociale considera i fatti economici in relazione ai sistemi culturali di riferimento, che connotano l’esistenza stessa dei singoli gruppi sociali. In quest’ottica è indubbio che, sia le scale dei valori di riferimento, sia i valori stessi, anche economici, siano tendenzialmente non solo diversi nelle singole comunità, ma anche all’interno delle singole comunità. Di conseguenza i principi solo apparentemente, formalmente, verrebbero dichiarati simili, condivisi, divisibili, convergenti.

Ai fini della nostra trattazione queste considerazioni rendono ineludibile un approccio fondato sui principi e sulle culture, non solo socio-politiche e socio-economiche delle comunità in senso lato, ma anche delle stesse aziende (micro comunità), dove l’*integrazione culturale perfetta* non risulta intuitivamente possibile e, quindi, questa in questione viene realizzata, alla luce delle naturali contrapposizioni e dei conflitti, nonché delle mediazioni valide *pro-tempore*, in modo precario e con finalità strettamente utilitaristiche; tra le diverse difficoltà che si possono incontrare per conservare in qualche modo, e con continuità nel tempo, un sistema culturalmente relativamente integrato, si possono menzionare i diversi tipi di linguaggio (lingue e dialetti), la diversa estrazione sociale (mutevole nel tempo ed in termini di densità qualitativa) dei componenti dei gruppi sociali, anche in relazione alla disponibilità di risorse economiche e dei fenomeni migratori di cui si è detto.

2. Principi, “culture” d’impresa e “culture” delle società civili

In qualsiasi contesto sociale, ai fini di regolare i rapporti tra i componenti delle singole comunità, si è ravvisata, da tempo immemorabile la necessità di darsi ed osservare, applicare, dei principi e delle regole di comportamento.

I principi¹ sono stati, nell’ambito di una lunga e complessa evoluzione dei rapporti socio-economici nella società civile, oggetto di costante attenzione, di periodica modificazione, di discussione e di critica delle teorie e dei modelli in cui si è cercato di sistematizzarli, da diversi punti di vista, a seguito di articolate e complesse ricerche scientifiche.

I principi, come detto, fanno parte della cultura, meglio, delle culture. Le culture² sono diverse ed i sociologi, richiamandosi alla teoria dei sistemi, spiegano come, nelle diverse organizzazioni, gli elementi a più difficile integrazione sistemica siano (come detto) proprio le culture, che sono indubbiamente influenzate anche dalle scale dei valori che, sia gli individui, sia i gruppi sociali si danno in certi tempi e contesti storici³.

L’uomo, nell’ambito di un qualsiasi “gruppo”, attraverso la sua interazione con e nel “gruppo”, in-

¹ Il termine “principio” in senso generale trova la sua origine semantica nel termine ἀρχή della scuola filosofica ionica (“principio”, “inizio”). Superato il riferimento originario il termine viene ad assumere quello più generale di “fondamento”, “ragion d’essere”. In latino il termine “principium” si identifica con quello di origine, cominciamento, testa di ponte, fondamento, che occupa il primo posto, che costituisce il fronte (da presidiare, difendere); al tempo stesso il principio si pone in posizione dominante e rappresenta il primo posto, cioè quello da cui prendere le mosse. La sua radice etimologica si rinviene in “princeps”, che qualifica il principio come “il più ragguardevole” in termini di grado e “dignità”, e come svolgente un ruolo di guida dei comportamenti: è, in sintesi, espressione di un concetto base, fondamentale che, in un certo contesto, prima socio-politico, poi economico e giuridico, trova riferimento nella società, nell’ambiente di riferimento; è radicato in tradizioni (quindi, in culture sociali) ed al contempo in sentite esigenze di singole e più o meno vaste ed integrate collettività di individui. Il principio guida i comportamenti degli individui in modo tale che gli stessi possano godere del consenso della società di riferimento; la devianza dal comportamento, in misura diversa a seconda della sua “entità” (in termini quali-quantitativi), muta la sanzione che la collettività di riferimento ritiene di infliggere al deviante, sia per dissuaderlo dal ripetere il comportamento, sia per punirlo ed al contempo dissuadere gli altri componenti della stessa collettività a seguirlo. Ciò non vuol dire che i principi, nella società civile, mai isolati nella loro esistenza, debbano restare immutati nel tempo e, quindi, debbano essere di per sé stessi immutabili per definizione, ma che per cambiarli occorre vi sia un riconoscimento della collettività di riferimento in merito alla necessità del loro mutamento (G. CALOGERO, voce *Principio*, in *Enciclopedia Treccani*, 1935-1949, in *Il Vocabolario Treccani*, Roma, 1986-1997 e S. BATTAGLIA, *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, UTET, Torino, 1995-2004, con nostre integrazioni ed adattamenti).

² Il termine cultura, più volte sin qui evocato, nel linguaggio dei sistemi, si può sinteticamente qualificare come un insieme di definizioni, istruzioni e programmi di comportamento, elaborati nel corso dell’interazione uomo/uomo, o, meglio, uomo-ambiente (sociale e fisico), che a un dato momento sono in parte memorizzati nel sistema psichico degli individui componenti una data popolazione ed in parte sono depositati su supporti materiali di vario genere, prendendo la forma di testi scritti, ideogrammi, pietre scolpite od incise e sovrapposte, supporti magnetici, disegni e mille altri manufatti (L. GALLINO, *La società: perché cambia, come funziona*, Paravia, Torino, 1981, pag. 61).

³ L. GALLINO, *La società: perché cambia, come funziona*, op. cit., pag. 61 e segg..

fluenza e viene influenzato dal “gruppo”, anche temporaneo, di riferimento, sia familiare, sia ambientale e sociale in genere (quindi, anche politico e religioso), sia quello dell’azienda⁴, istituto questo nato (ed indispensabile) per risolvere il problema dei bisogni individuali e collettivi.

Le tecnologie dell’informazione, della comunicazione⁵ ed il fattore tempo, poi, modificano radicalmente:

- a) le nostre idee circa la trasmissione del sapere;
- b) il rapporto con i saperi;
- c) il rapporto fra i saperi;
- d) la produzione (e la distruzione) del sapere⁶.

Il concetto di “sapere” (conoscenza) si può ricondurre a definizioni diverse. Generalmente, si intende il “sapere” come espressione di una serie di nozioni organizzate, apprese dallo studio, la lettura, la riflessione (e ciò con riguardo ad una o più discipline) ed in particolare indirizzato alla comprensione dell’essenza dei fatti e delle situazioni, alla comprensione e spiegazione delle cause dei fatti, nonché allo svolgimento di attività in modo consapevole e tale da indirizzare le condotte (diverse in quanto immutata il problema economico, diverso può essere il modo di risolverlo) da porre in essere al fine di operare, indipendentemente da premesse di valore, le scelte⁷ ed assumere conseguentemente decisioni e correlate responsabilità.

In un gruppo (meglio, in qualsiasi gruppo), considerata la natura dell’uomo, è dato per acquisito il fatto

che non vi sia condivisione democratica del sapere⁸ (in senso generale).

In qualsiasi gruppo, e in particolare in quelli che (ad integrazione culturale precaria⁹) operano nelle imprese, data una naturale differenziazione dei campi del sapere ed una forte connotazione egoistica dei comportamenti umani, il sapere diviene espressione di potere e la gestione e, pertanto, la diffusione (distribuzione) e condivisione del sapere, ad intensità e qualità differenziate, diviene una modalità di gestione del potere (fine a se stesso od economico, comunque appagante per il fatto di detenerlo ed imporlo).

Attraverso la globalizzazione culturale sembra volersi porre (meglio, imporre) un modello nel quale si possa fissare una sorta di “valore medio comune del sapere”, inteso questo come l’insieme delle conoscenze (utili) medio normali, distinte per disciplina (e che debbono essere disponibili), con una distribuzione delle varianze rispetto alla media che tendono al modello (gaussiano) della distribuzione statistica normale.

Tra l’ideale del “sapere medio” e la realtà del sapere, si pone, poi, l’entità rilevante dell’inadeguatezza del sapere rispetto al modello di riferimento, inadeguatezza che è oggetto di sempre più attenta analisi per le nefaste conseguenze sulla società civile, economica e politica.

Nello “scenario globale” si assiste, da diverso tempo, nelle società civili, ad un’erosione, se non perdita di rilevante entità, dei “valori” di riferimento, all’utilizzo di strumenti che alterano la competizione.

Il “sapere” è “potere”¹⁰ e il “potere sapere” utilizzato per interessi personali rende assai problematico fissare modelli quantitativi (od a costruirne addirittura di inutili o fallaci) di riferimento per qualsiasi valutazione economica, utilizzare ed interpretare margini tecnici ed indicatori (anche di uso comune per finalità di diagnostica ed interpretazione dei comportamenti).

⁴ G. CATTURI, *L’azienda universale, l’idea forza, la morfologia e la fisiologia*, Cedam, Padova, 2003, ove le questioni culturali sociali ed ambientali costituiscono fondamentale scenario di riferimento per la trattazione del tema economico-aziendale. In particolare (pag. 137), l’Autore sottolinea che “l’azienda è il fattore comune che lega i variegati sistemi politico-istituzionali, le diverse “stringhe” di valori etici e le differenti scale dei bisogni, avvertiti da comunità sociali che si configurano su orizzonti culturali di ampiezza e di piani anche notevolmente diversificati: i processi di crescita, le storie delle comunità sociali, assumono fra loro andamenti asincroni, presentando elementi di discontinuità e distonie spesso imprevedibili e dirimenti, ma il creare valore per soddisfare i bisogni dei componenti la comunità, rimane una costante che lega in modo dissolubile i tempi storici ai tempi scientifici ed a quelli economico-aziendali”.

⁵ È attraverso la comunicazione che la mente umana interagisce con il suo ambiente sociale e naturale. Il processo di comunicazione opera in base alla struttura, la cultura, l’organizzazione e la tecnologia di comunicazione di una data società. Il processo di comunicazione media in maniera decisiva il modo in cui le relazioni di potere vengono costruite e contestate in ogni ambito della prassi sociale, ivi compresa la prassi politica (M. CASTELS, *Comunicazione e potere*, Introduzione, UBE, Milano, 2009).

⁶ G. BOCCHI, M. CERUTI, *Educazione e globalizzazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004, pag. 16. La parentesi nel testo è nostra e la questione in detta sollevata è tutt’altro che irrilevante in un contesto storico in cui eventi naturali e bellici, da un lato, e processi di integrazione assimilante (distruttiva), dall’altro, sono colpevoli della distruzione del sapere (o di una sua parte) per cui, nei limiti del possibile, è all’archeologo che compete l’onere della scoperta di ciò che si è “dimenticato” o “perduto”, ed all’“uomo attuale” riscoprire e reinventare ciò che era già stato prodotto ed inventato, sia pure in un contesto storico e sociale diverso.

⁷ G. MAZZA, *Problemi di assiologia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1997, pag. 134: “scegliere significa decidere e produzione in senso economico è decisione”.

⁸ La presenza di soggetti o gruppi di potere e di pressione (*lobby interest group, advocacy group, lobby group, pressure group o special interest group*) è da porsi a fondamento dell’assenza di detta “democrazia del sapere” e l’assenza di tale democrazia contrasta la trasparenza dei comportamenti di governo, controllo e distribuzione di tutte le risorse planetarie.

Nel settembre 2007 è stata fondata *The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU)*, una coalizione di oltre “160 civil society groups, trade unions, academics and public affairs firms concerned with the increasing influence exerted by corporate lobbyists on the political agenda in Europe, the resulting loss of democracy in EU decision-making and the postponement, weakening, or blockage even, of urgently needed progress on social, environmental and consumer-protection reforms” (<http://www.lobbyingtransparency.org/> e <http://www.alter-eu.org/>). V. anche *Written evidence submitted by Tamasin Cave, SpinWatch*, nella sintesi storica del 20 agosto 2013, Political and Constitutional Reform Committee, in www.parliament.uk e M. HARPER, *Unlock Democracy: Launch of Alliance for Lobbying Transparency*, 28 January 2008, in <http://www.politics.co.uk/>.

⁹ L. GALLINO, *op. cit.*, pagg. 73-74, che si sofferma sulla questione dell’incompatibilità esistente a livello dei valori rispetto a quella meno pronunciata (ma, in relazione ai tempi attuali, non siamo più convinti di questo assunto considerato il rilevante problema dell’ignoranza) a livello delle tecniche, in quanto queste hanno il massimo della specificità rispetto al massimo di genericità dei primi.

¹⁰ Knowledge meant power, and power meant the empire of man over himself and nature, F. BACON (1561-1626), *Instauratio Magna*, The Great Renewal of Learning, 1620.

A quanto esposto si deve aggiungere la questione del conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi non è limitato ai rapporti di interessi tra le imprese o nell'impresa, ma ha un'origine più remota. Infatti, i modelli sociali che fissano le condizioni del sapere, del suo trasferimento, della sua gestione e diffusione, nei diversi livelli di formazione, sono sovente inficiati da non irrilevanti questioni di conflitto di interessi (dato dal concreto prevalere dell'interesse individuale o di un gruppo di riferimento rispetto a quello astratto, collettivo).

Questo conflitto permanente, unito all'asimmetria della distribuzione delle conoscenze, sia nell'ambito dei singoli Stati, sia delle comunità di Stati da loro variamente legate da relazioni economiche, sia a livello globale (il mondo) rende assai difficile realizzare una reale convergenza dei principi, una loro condivisione, una loro armonizzazione, una loro unificazione.

3. Il mercato e la globalizzazione in alcune encicliche dei pontefici

L'esistenza di diverse fedi religiose¹¹, diversamente attente alle questioni economiche dei loro fedeli, e l'esistenza di soggetti "laici", pur comuni alcuni valori fondamentali di riferimento e taluni principi, ordinati a volte secondo gerarchie differenti tra loro e variamente applicati e praticati, conducono a differenziazioni socio-culturali e politiche non facilmente "riconciliabili". Al tempo stesso si è sottolineato in dottrina che la religione, componente rilevante della cultura se non un sistema culturale¹² a sé stante (tante religioni, tanti principi, i più difficili da "armonizzare") ed utilizzata anche come "strumento di pressione" od espressione di potere, conduca a comportamenti economici irrazionali¹³.

Sia consentito, in questa sede, richiamarsi, sia pure molto sinteticamente, a posizioni espresse dalla fede cattolica, da cui si possono poi trarre utili ragioni di meditazione in relazione a principi etici di riferimento, anche per un confronto con altre posizioni.

Senza dover ripercorrere una "storia" molto complessa ed assai lunga, ci possiamo soffermare su quella che è stata la recentissima valutazione, nello scenario della globalizzazione, delle questioni economiche effettuata dall'attuale Pontefice, Papa Benedetto XVI, che formula richiami alle questioni socio-economiche

e politiche trattate, nelle loro encicliche, da precedenti illuminati Pontefici.

La diagnosi di Papa Benedetto XVI dell'attuale situazione è precisa ed il nostro punto di riferimento è quello dell'enciclica papale del giugno 2009¹⁴, "*Cari-tas in Veritate*".

Il "mercato", se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri. Il mercato è soggetto a principi della cosiddetta giustizia commutativa¹⁵, che regola i rapporti del dare e del ricevere tra soggetti paritetici. È innegabile l'importanza della giustizia distributiva¹⁶ e della giustizia sociale¹⁷ per la stessa economia di mercato. Il mercato lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare.

Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ora questa fiducia è venuta a mancare e questa è una perdita grave.

Anche Papa Paolo VI, nella sua enciclica¹⁸ "*Populorum Progressio*"¹⁹, dopo aver lamentato che esistono "disuguaglianze clamorose, non solo nel godimento dei beni, ma più ancora nell'esercizio del potere e che mentre una oligarchia gode, in certe regioni, di una civiltà raffinata, il resto della popolazione, povera e dispersa, è privata pressoché di ogni possibilità di iniziativa personale e di responsabilità, e spesso

¹⁴ Papa Benedetto XVI, Enciclica del 29 giugno 2009, Libreria Editrice Vaticana, Roma.

¹⁵ La giustizia (orizzontale), intesa come ordine dei rapporti umani in genere, è commutativa o regolatrice o delle transazioni (scambi) ed è tipica della scuola neo-liberale; non ripartisce, in un mercato concorrenziale i frutti del bene comune secondo un disegno di giustizia distributiva, ma opera un avvicinamento tra prezzi e costi, offerta e domanda, beni messi sul mercato e beni acquistati, predisponendo che l'equilibrio domanda-offerta che si crea sul mercato approssimi una qualche forma di giustizia, ma puramente commutativa; fa perno sul concetto di uguaglianza tra individui, nella misura in cui tende a riparare i danni subiti, indipendentemente dalle differenze tra gli stessi individui (F. GABRIELLI, *Filosofia e giustizia: Aristotele*, Lifegate, Filosofia, 2006), G. SOLARI, *Filosofia della pratica*, in *Enciclopedia Italiana*, G. Treccani, Roma, 1908 e R. BUCCI, *Dalle diverse concezioni di giustizia al futuro della sanità. Quale ruolo per lo Stato*, in Scienzaonline, n. 22, Novembre 2005.

¹⁶ La giustizia distributiva (o legale) regola i rapporti tra la società ed i suoi membri e consiste nel "dare a ciascuno il suo" (Ulpiano) in base alla proporzione, ovvero "secondo lo stesso rapporto che vi è reciprocamente tra i singoli contributi" (F. GABRIELLI, *op. cit.*), G. SOLARI, *op. cit.*. Nella giustizia distributiva il criterio cardinale è quello della proporzionalità nell'allocatione delle ricchezze, del reddito, dei mezzi, nell'accesso alle cariche di maggiore responsabilità. La proporzionalità è nel senso che a chi ha dato un contributo maggiore, sotto questi aspetti, al bene comune è giusto che si riconosca un risultato maggiore. Il vizio maggiore della giustizia distributiva, in questo senso, tuttavia, è la preferenza delle persone nell'assegnare i beni, in modo che non è più il criterio della giustizia distributiva che viene applicato, ma quello contrario di ingiustizia distributiva. R. BUCCI, *op. cit.*

¹⁷ Espressione dell'eguaglianza sociale che corrisponde alla situazione per la quale tutti gli individui, all'interno di una società o di gruppi specifici isolati godono dello stesso status di rispettabilità sociale e di eguaglianza dei loro diritti, obblighi ed opportunità.

¹⁸ Del 26 marzo 1967.

¹⁹ "La questione sociale è ora mondiale" (Introduzione).

¹¹ Nel mondo si contano moltissime fedi religiose, almeno 20 le maggiori; purtroppo, i dati quantitativi degli aderenti non si possono ritenere sufficientemente attendibili, dovendosi distinguere tra credenti in assoluto, credenti praticanti, credenti solo dichiarati, appartenenti per nascita ad una religione, ma autoqualificanti laici od atei, ecc..

¹² C. GEERTZ, *The interpretation of cultures: selected essays*, Fontana Press, London, 1993, pagg. 87-125.

¹³ Sul tema R. STARK, L. R. IANNACCONE, R. FINKE, *Religion, Science, and Rationality*, in *American Economic Review*, Pittsburg (USA), 1996, pagg. 433-437; L. R. IANNACCONE, *Rational choice theory and religion. Summary and Assessment*, Chapter 2, "Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion", Lawrence A. Young, New York, 1997, pagg. 26-45; B. CAPLAN, *Rational Ignorance vs. Rational Irrationality*, Wiley - Kyklos International Review for Social Sciences, n. 1, Oxford (GB), 2001, pagg. 3-26, in particolare significativa è la trattazione delle applicazioni della "rational irrationality" tra cui l'autore annovera i diversi credo religiosi (pag. 22).

anche costretta a condizioni di vita e di lavoro indegne della persona umana²⁰”, ha sottolineato che “lo stesso sistema economico avrebbe tratto vantaggio da pratiche generalizzate di giustizia in quanto i primi a trarre beneficio dallo sviluppo dei Paesi poveri sarebbero stati quelli ricchi”.

Nell’enciclica “*Caritas in Veritate*” il Pontefice Benedetto XVI sottolinea che “l’attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune di cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica” (quindi, un corretto rapporto tra economia e politica, politica ed economia che debbono porre al centro di ogni questione l’uomo). Allora, “la giustizia riguarda tutte le fasi dell’attività economica perché questa ha sempre a che fare con l’uomo e le sue esigenze; ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale²¹”.

Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica “*Centesimus Annus*”²², ha rilevato la necessità di un sistema a tre soggetti: il mercato, lo Stato e la società civile ... in quanto è dal reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti di impresa e dunque un’attenzione sensibile alla ciclicizzazione dell’economia.

Il Pontefice Paolo VI, nella citata enciclica “*Populorum Progressio*”, esortava a configurare un modello di economia di mercato capace di includere, almeno tendenzialmente, tutti i popoli (quindi, un’“idea” di utile e razionale “globalizzazione”) e non solamente quelli adeguatamente attrezzati, ed estendeva al piano universale le stesse richieste e aspirazioni contenute nell’enciclica “*Rerum Novarum*” di Papa Leone XIII²³.

Quanto la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto, oggi è richiesto anche dalle dinamiche caratteristiche della globalizzazione. La vittoria sul sottosviluppo richiede di agire soprattutto sulla progressiva apertura, in un contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione. Il binomio esclusivo mercato-Stato (cioè economia-politica) corrode la socialità, mentre le forme economiche solidali creano socialità. In “*Caritas in Veritate*” il Pontefice sottolinea che il “mercato della gratuità non esiste e che non si possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti”.

Le attuali dinamiche economiche internazionali, caratterizzate da gravi distorsioni e disfunzioni, richiedono profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l’impresa. Si va sempre più diffondendo il convincimento e dilatando la consapevolezza circa la più ampia “responsabilità sociale” dell’impresa e quello in base al quale la gestione dell’impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le al-

tre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento, ecc. (i c.d. *stakeholders*, i portatori di interessi, in un contesto di gestione responsabile delle imprese).

Per un significato esteso di imprenditorialità è opportuno tenere conto del fatto che questa concezione favorisce lo scambio di formazione reciproca tra le diverse tipologie di imprenditorialità, con travaso di competenze dal mondo *non profit* a quello *profit* e viceversa, da quello pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di sviluppo.

Secondo Papa Benedetto XVI l’“autorità politica” ha un significato plurivalente e l’economia integrata non elimina il ruolo degli Stati, piuttosto impegna i governi ad una più forte collaborazione reciproca: quindi ad un’integrazione economica forte deve corrispondere un’integrazione politica forte, senza “travasi” di potere, ma con un’ineludibile integrazione sistemica ove regolazione e controllo sono espressione di dinamiche che non possono essere considerate aliene ai rischi stessi.

Ancora, Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica, sottolinea come, talvolta, nei riguardi della globalizzazione si notino atteggiamenti fatalistici; ciò come se le dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e da strutture indipendenti dalla volontà umana. La globalizzazione va senz’altro intesa come un processo socio-economico, ma questa non è l’unica sua dimensione. Al di sotto del processo più visibile vi è la realtà di un’umanità che diviene sempre più interconnessa; è costituita da persone e da popoli a cui quel processo deve essere di utilità e di sviluppo, grazie all’assunzione da parte tanto dei singoli quanto della collettività delle rispettive responsabilità. Se si legge deterministicamente la globalizzazione, si perdono i criteri per valutarla ed orientarla. Essa è una realtà umana e può avere a monte vari orientamenti culturali sui quali occorre esercitare il discernimento. Quindi, il Pontefice non parla di “uniformità forzate” attraverso omogeneizzazioni imposte, attraverso forzature, ma il discernimento e, quindi, la ragione sono a fondamento del dialogo ed a preservazione delle naturali differenze.

La verità della globalizzazione come processo e il suo criterio etico fondamentale sono dati dall’unità della famiglia umana e dal suo sviluppo nel bene. Il Pontefice ricorda che occorre impegnarsi incessantemente per favorire un orientamento (non imposizione, non omogeneizzazione) culturale personalista e comunitario, ..., del processo di integrazione planetaria. La globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva. Sarà ciò che le persone ne faranno. La globalizzazione è un fenomeno multidimensionale e polivalente che esige di essere colto nella diversità e nell’unità di tutte le sue dimensioni, compresa quella teleologica. Ciò consentirà di vivere ed orientare la globalizzazione dell’umanità in termini di relazionalità, di comunione e di condivisione.

²⁰ CONC. VAT. II. Const. past. “*Gaudium et spes*”, n. 63; AAS 58 (1966) p. 1085; EV1/1535.

²¹ La morale rappresenta la condotta diretta da norme, la guida secondo la quale l’uomo agisce; assurge a valore di ciò che è attinente alla dottrina etica, significa anche ciò che è attinente alla condotta e, quindi, suscettibile di valutazione e, quindi, di giudizio.

²² Dell’1 maggio 1991.

²³ Del 15 maggio 1891.

Sul tema non si può, poi, non ricordare come, nel corso dell'Omelia²⁴ pronunciata durante la Messa dell'Epifania del gennaio 2008, Papa Benedetto XVI, abbia sottolineato che “*non si può dire che la globalizzazione sia sinonimo di ordine mondiale*”, tutt'altro: “*... i conflitti per la supremazia economica e l'accaparramento delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime rendono difficile il lavoro di quanti, ad ogni livello, si sforzano di costruire un mondo giusto e solidale*”.

In considerazione del fatto che, comunque, si sviluppi il processo di globalizzazione economica, resteranno sempre squilibri ed asimmetrie distributive delle risorse. La solidarietà sociale ed economica non può risultare frazionata, scomposta in *enclaves* localistiche o governata da interessi e poteri di parte. *La solidarietà universale è un dovere* (così Papa Paolo VI, nella sua enciclica “*Populorum Progressio*”). Anche per la solidarietà si impongono, quindi, integrazione e globalizzazione²⁵.

4. Etica economica

L'etica, come noto, è quella branca della filosofia che studia i comportamenti²⁶ oggettivi, razionali, che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni o moralmente leciti rispetto a quelli ritenuti cattivi o moralmente inappropriati. Ciò comporta la ricerca dell'individuazione di criteri che consentano al singolo individuo di gestire la libertà dei propri comportamenti rispetto agli altri e, quindi, di delimitarne i confini.

Se l'etica descrittiva illustra il comportamento umano quella normativa (o prescrittiva) ne fornisce le indicazioni e, quindi, connota, da un lato, la soggettività di chi agisce indipendentemente da azioni od intenzioni, dall'altro l'oggettività che si riferisce all'azione posta in relazione con valori comuni ed istituzioni.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, nei rapporti tra etica ed economia si può sostenere che l'economia ha avuto due origini, alquanto diverse, ma entrambe collegate alla politica, sia pure in modi assai

diversi: una specificatamente all'etica, l'altra alla cosiddetta “*ingegneria*”.

L'origine dell'economia collegata all'etica ed alla concezione etica della politica assegna all'economia compiti irrinunciabili, ma allo stato attuale sostanzialmente negletti.

Si assiste al sostanziale impoverimento della natura dell'economia moderna a causa della distanza che si è venuta a creare tra l'economia e l'etica. Appare prevalere l'approccio ingegneristico all'economia, limitato, tuttavia, dalla carenza etica. L'approccio ingegneristico è, infatti, caratterizzato dall'interesse ai temi prevalentemente logistici (mezzi, strumenti) più che ai fini ultimi: cosa possa promuovere il bene umano o come si debba vivere.

Il rapporto tra comportamento economico e razionalità si scontra con il pragmatico comportamento, che distingue tra l'assunto della razionalità e l'effettivo operare, non necessariamente sensato, degli individui.

L'ipotesi di Stigler²⁷ in forza della quale “*viviamo in un mondo di persone ragionevolmente bene informate che agiscono in modo intelligente nel perseguimento del proprio interesse personale*” si deve porre nell'ambito delle stesse limitazioni stigleriane in forza delle quali si dà per assunto che sia difficile da verificare la stessa ipotesi di massimizzazione dell'utilità individuale in situazioni di conflitto fra interesse personale e valori etici oggetto di ampia adesione verbale; questo meno a ragione dell'ambiguità definitoria delle credenze etiche, che per il fatto che non esiste un *corpus* condiviso ed accettato di dette credenze etiche, la cui coerenza possa essere sottoposta a verifica con la predetta ipotesi.

Ad avviso di chi scrive, poi, vi è seriamente da dubitare che, nel rapporto tra coscienza individuale, senso etico, comportamento egoistico di massimizzazione del risultato economico, livello di conoscenza (cioè culturale) degli individui, si possa predire un comportamento di massa razionale e al tempo stesso intelligente come frutto della somma delle razionalità e delle intelligenze fra di loro interagenti in un contesto sistemico ultracompleso e dinamico²⁸.

Si è detto dell'assenza di un sistema condiviso ed accettato di principi etici. Abbiamo anche visto come vi sia un rapporto tra laicità e religioni, principi etici, culture, politica e società civile; ciò implica, nelle differenze individuate, l'esistenza di principi etici diversi che debbono essere ricondotti, in un sistema globalizzato, qui esaminato per le connotazioni economiche rilevanti ai fini di un sistema di “*global accounting*”, che presuppone un sistema di valori di riferimento e di valori rappresentati nei bilanci di esercizio delle società commerciali (in senso lato) e delle imprese, ad

²⁴ Omelia di Sua Santità Benedetto XVI, Basilica Vaticana, Domenica 6 gennaio 2008, Libreria Editrice Vaticana, Roma.

²⁵ Sul tema v., anche, F. BENTIVOGLI, *Governare l'alta marea: globalizzare la solidarietà* (Conferenza), 21 febbraio 2003, Diocesi di Roma.

²⁶ Sul tema dei modelli comportamentali, gli economisti si sono confrontati da tempo, sin dagli studi di A. SMITH, *The Theory of Moral Sentiments*, ed. by D. D. Raphael and A. L. Macfie, 1759, Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford (GB), 1976; si veda anche D. HOSER, M. KEANE, K. MCCABE, *Econometrica*, The Econometric Society, Princeton University, Vol. 72, Princeton (New Jersey), 2004, pagg. 781-822, in parte anticipato da K. MCCABE, in *Neuroeconomics*, Encyclopedia of Cognitive Science, Lynn Nadel (ed-in chief), Nature Publishing Group, Macmillan Publishing, Macmillan, London, 2003, pagg. 294-298; M. FRANCHI, A. SCHIANCHI, *Scelte economiche e neuroscienze. Razionalità, emozioni e relazioni*, Carocci Editore, Roma, 2009, A. RUBINSTEIN, *Discussion of "behavioral economics"*: “*Behavioral economics*” (C. CAMERER) and *Incentives and self-control* (T. O'DONOGHUE, M. RABIN), in T. PERSSON, R. BLUNDELL, W. K. NEWEY, *Advances in economics and econometrics: theory and applications*, ninth World Congress, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge (GB), 2006, pag. 246 e segg.; F. GUL, W. PESENDORFER, *Mindless economics*, in A. SCHOTTER, A. CAPLIN, *The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook (Handbooks in Economic Methodologies)*, Oxford University Press, Oxford (GB), 2008, pagg. 3-42, studi e ricerche non indenni da critiche.

²⁷ G. STIGLER, *Economics or ethics?*, in S. MCMURRIN (a cura di), *Tanner Lectures of Human Values*, Vol. II, Cambridge University Press, Cambridge, 1981 (tr. it. *L'economista e l'intellettuale*, Sansoni, Firenze, 1967).

²⁸ Sul tema generale del rapporto tra etica ed economia, sui confronti interpersonali di utilità, sul rapporto tra benessere e facoltà di agire e sui risultati dell'agire economico nel rapporto tra libertà e diritti, tra benessere personale egoistico, obiettivi di benessere personale e scelte basate su obiettivi personali, rapporto tra condotta, etica ed economia, il rinvio è a A. K. SEN, *On ethics and economics*, Basil Blackwell, Oxford, 1987, trad. it. *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2000, pagg. 11, 18, 19 e segg. 53, 56, 59, 66, 75, 97, 109.

una indispensabile convergenza dei valori comuni di riferimento.

Abbiamo visto²⁹ che è difficile, già nel contesto della religione cristiana, pervenire ad una totale condivisione di regole etiche; sappiamo altresì che le principali religioni si riferiscono a principi etici diversi; questo non solo a ragione del fatto che vi sono tre religioni monoteiste ed altre che non presentano questa specificità di fede, ma anche del fatto che, nell'ambito delle singole religioni, viene individuato un diverso assetto gerarchico di principi etici.

Vi sono anche le questioni dell'ampiezza di visione del mondo e del rapporto tra la singola religione e le modalità di adesione ad una certa fede abbandonando un'altra (non sempre facile il passaggio da una fede all'ateismo, più agevole il percorso inverso).

5. (Segue). Alcune notazioni sui principi etici delle tre religioni monoteiste

La fede cristiana, nelle sue molteplici divisioni (cattolici, ortodossi, protestanti), ha una visione globale dell'economia e dell'etica. Altre religioni (anch'esse con diverse divisioni) non mostrano una marcata evidenza di questo indirizzo globale e, purtuttavia, si occupano (come devono) anche di questioni etiche in relazione a quelle economiche.

L'etica ebraica si occupa della determinazione dei valori e della fissazione del livello etico dei prezzi nell'ambito di specifiche transazioni, di regole di comportamento nella gestione degli affari individuando vincoli di correttezza, obblighi e divieti di chi vende e di chi compra, di concorrenza nel contesto della teoria economica dei rapporti di equilibrio, sempre ai fini del rapporto costi-ricavi e dei comportamenti della singola impresa, del divieto di richiedere-pagare interessi nel rapporto specifico tra ebrei, del divieto di comportamenti promozionali che siano di natura ingannevole od atta a suscitare senso di invidia, dei costi di transazione, delle eternalità, ecc., sempre con riferimento alla Bibbia (antico testamento) ed alla *Torah*³⁰ (anche *Thorah*, insegnamento o legge).

L'etica islamica, anch'essa indirizzata alla disciplina dei comportamenti individuali, trova il suo fondamento in una serie di principi morali volti a indirizzare comportamenti essenzialmente individuali che trovano nel Corano e nella Shari'a i punti fondamentali di riferimento.

Le determinanti l'etica individuale sono, tuttavia, riconducibili alle interpretazioni legali, ai fattori organizzativi, alle connotazioni personali legate al livello dello sviluppo morale, alla personalità ed ai valori individuali, alle influenze familiari, a quelle degli appartenenti alla stessa fascia socio-culturale e di età, alle esperienze di vita ed alle situazioni in cui l'individuo si trova a dover assumere i propri comportamenti.

Il sistema etico islamico è sostanzialmente differente dai sistemi etico-laici e dai codici morali che si so-

no dati su fondamenti religiosi gli appartenenti alle diverse fedi³¹.

La concezione islamica della "business ethics", in un'economica globalizzata, prescrive di considerare tutti gli individui come facenti parte di un'unica famiglia. Tutti gli esseri umani "dovrebbero" essere trattati con rispetto, trasparenza e benevolenza ed in condizione di eguaglianza abbandonando qualsiasi divisione per razza, nazionalità, genere o fede³². Possiamo constatare che, nella pratica applicazione di questi principi, come per tutte le regole etiche (quindi, anche delle altre religioni), e non solo, si verificano deviazioni significative.

I principi etici islamici, nello scenario economico, sono essenzialmente indirizzati agli individui nel loro rapporto con la divinità e le regole etiche e morali sono essenzialmente espresse dalla legge islamica.

Non possiamo, poi, non considerare il fatto che anche religioni non monoteiste hanno un loro approccio al mondo economico. Ad esempio la prospettiva Hindu del rapporto tra fede e capitalismo è sottoposta a due principi etici fondamentali: il *Dharma* ed il *Karma*, dove il primo rappresenta l'unico dovere fondamentale dell'individuo ed il secondo la legge del rapporto tra causa ed effetto che determina le conseguenze di tutte le azioni dell'uomo.

Il *Dharma* è l'espressione dell'essenza della moralità e con il *Karma* costituisce il "framework" di riferimento per la conduzione degli affari e per la realizzazione dei profitti. Si tratta di un sistema etico nel quale la divisione per caste è considerata strumento atto a garantire la stabilità della società e, quindi, dei rapporti di ogni individuo nell'ambito della comunità di riferimento³³.

Quanto sin qui rappresentato rende evidente come, sia per fonti, sia per contenuti, risulti difficile pervenire ad un "corpus" di principi etici condivisi a livello mondiale³⁴. Ciò non impedisce di continuare a perse-

³¹ RAFIK ISSA BEEKUN, (University of Nevada and Islamic Training Foundation), *Islamic Business Ethics*, International Institute of Islamic Thought, Las Vegas, 1996; sul tema vedi anche DATUK SYED OTHMAN ALHABSHI, (Deputy Director-General, Institute of Islamic Understanding Malaysia), *Business Ethics*, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia, 2001; IMAD-AD-DEAN AHMAD, *Islam, Commerce, and Business Ethics*, in N. CAPALDI, *Business and religion: a clash of civilizations*, M&M Scrivener Press, Salem (MA-USA), 2005, pagg. 200-214. La forte connotazione "autonomista" del mondo islamico quanto a regole etiche e di riferimento alla legge islamica come sovraordinata al sistema economico fa sì che si ponga una netta distinzione tra il modo di concepire l'economia in coerenza con detti principi etici ed il sistema "economico capitalista" del mondo non islamico. Il modo di concepire il mondo costituisce per l'Islam un modello distinto ed unico per cui tale "visione" è quella coincidente con il testo sacro di riferimento e cioè il Corano. Sul tema, tra gli altri, eloquente è il contributo di SHAHUL HAMEED BIN HJ. MOHAMED IBRAHIM, *Islamic Accounting. Accounting for the new millennium?*, Asia Pacific Conference 1, Accounting in the new millennium, Department of Accounting International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 12 October 2001.

³² MUZAMMIL SIDDIQI (President of the Fiqh - giurisprudenza coranica - Council of North America), *Business Ethics in Islam*, 2008 in www.islamicperspective.net.

³³ PREM SHARMA, *A Hindu Perspective*, Three Faiths Forum, Faith and Capitalism, Islamic Cultural Centre, London, 16 June 2009.

³⁴ Si vedano "I principi di un'etica mondiale" [che si pongono come corrispettivo etico alla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" del 1948, frutto dei lavori del Parlamento delle Religioni Mondiali, Chicago (USA), 4 settembre 1993. Il Parlamento citato ha

²⁹ Sul tema, E. BIANCHI, *Per un'etica condivisa*, Einaudi, Torino, 2009.

³⁰ Il rinvio è a G. CANARUTTO, *Responsabilità sociale ed etica ebraica*, Egea, Milano, 2006.

guire questo obiettivo, ma il rischio, tutt'altro che ipotetico, è sempre quello del possibile prevalere delle apparenze sulle realtà, degli enunciati teorici sui comportamenti effettivi.

6. "Corporate Social Responsibility" (Responsabilità Sociale d'Impresa)

La responsabilità sociale d'impresa ("Corporate Social Responsibility") presuppone l'integrazione delle preoccupazioni di natura etica all'interno della visione strategica d'impresa. Si è in presenza di una sentita e, per certi aspetti, formalmente dichiarata volontà delle imprese di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle aree (di natura fisica o virtuale) ove viene svolta la loro attività od esercitata la loro influenza.

Siamo in presenza di un concetto innovativo e molto discusso³⁵. La CSR (o RSI) abbraccia tre aree fondamentali di interfaccia tra un'organizzazione ed i suoi portatori di interessi:

- 1) la responsabilità sociale, che ha come obiettivo quello di migliorare l'impatto dell'impresa nella società civile e di sostenere lo sviluppo sociale nella comunità in cui essa opera e comunque nelle aree di suo riferimento ai fini economici;
- 2) la responsabilità ambientale, che ha come obiettivo quello dell'efficace gestione delle risorse materiali ed energetiche e di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività d'impresa
- 3) la responsabilità economica, che ha come obiettivo quello di soddisfare le legittime attese dei portatori del capitale di rischio e di quello di indebitamento con l'applicazione di indirizzi e programmi strategici trasparenti ed efficaci per l'impresa, ed al contempo di porre in essere e governare in modo appropriato un rapporto di correttezza e trasparenza con i soggetti preposti allo svolgimento delle diverse attività di controllo³⁶.

operato in stretto contatto con la Fondazione Etica Mondiale, con sede a Tubinga (Germ.) che risente indubbiamente dell'influenza dell'indirizzo filosofico di H. KÜNG, *Progetto per un'etica mondiale*, Rizzoli, Milano, 1991. "Quest'unico mondo ha bisogno di un unico ethos fondamentale; quest'unica società mondiale non ha certamente bisogno di un'unica religione e di un'unica ideologia, ha però bisogno di alcuni valori, norme, ideali e fini vincolanti e unificanti".

³⁵ R. E. FREEMAN, *Strategic Management: a Stakeholder Approach*, Pitman, Chicago, 1984, concettualmente anticipato da G. PALLAVICINI, *Strutture integrate nel sistema distributivo italiano*, Giuffrè, Milano, 1968. L'attività d'impresa, pur mirando al profitto, deve tenere esplicitamente presenti una serie di istanze interne ed esterne all'impresa, anche di natura socio-economica, per la misurazione delle quali viene proposto il "metodo della scomposizione dei parametri", Capitolo III, prefazione e pag. 53 e segg.. Nell'Unione Europea il riferimento è al Green Paper "Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility", COM (2001) 366 final del 18 luglio 2001, alla COM (2002) 347 final del 2 luglio 2002 ("Corporate Social Responsibility: A business contribution to sustainable development") e la COM (2006) 136 final del 22 marzo 2006 "Fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese".

³⁶ A. GANDOLFI, R. KLAUS, C. CARLETTI, J. CAFFURI, *La responsabilità sociale delle imprese: attori, modelli. Cos'è cambiato e cosa sta cambiando*, dicembre 2003, in www.isaac.supsi.ch/isaac/publicazioni/Studi.

L'integrazione della dimensione economica della CSR implica il richiamo alle regole del buon governo dell'impresa ("corporate governance"). Ciò rende ineludibile un'integrazione di più vasta portata, e al tempo stesso di difficilissima realizzazione e cioè dei concetti, meglio dei principi di trasparenza, correttezza, onestà³⁷ morale effettivamente condivisi da tutti coloro che operano in qualsiasi impresa e, conseguenza nelle società e nei gruppi di riferimento che in modo stratificato, ma permeante, partecipano alla vita dell'impresa ed al contempo a quello della società civile.

7. Conclusioni

In un sistema globalizzato, che risente di un sempre più spiccato effetto di multiculturalismo, la difficoltà di un modello condiviso di principi etici diviene ragione di difficoltà della realizzazione del comune sentire la responsabilità sociale di impresa.

In presenza dei diversi aspetti dell'etica aziendale il percorso verso la CSR è stato lungo e molto vi è ancora da fare per la sua concreta realizzazione, cioè per trasformare formule ed enunciati, frequentemente di rito e riconducibili a formule di auto rappresentazione, in concreti comportamenti frutto di intimi convincimenti condivisi dalle culture d'azienda.

La difficoltà di cui si parla è quella dell'attuale impossibilità di pervenire ad uno *standard*, cioè ad un modello condiviso. Infatti, allo stato, si possono contare almeno una decina di enti che si occupano della questione [tra cui i più rilevanti sono l'ONU, il GRI ("Global Reporting Initiative"), l'"Institute of Social and Ethical AccountAbility", il SAI ("Social Accountability International"), l'ISO ("International Organization for Standardization"), la Commissione Europea ("Employment and Social Affairs", l'OECD)].

Troppi soggetti, troppi interessi, troppe divergenze di punti di vista, troppe pressioni da parte dei gruppi politici ed economici per poter intravedere, nonostante tante attività, l'esistenza di innumerevoli e qualificati gruppi di studio, di documenti di pregevole fattura, di molti buoni propositi, per poter ritenere che si possa pervenire ad una condivisione globale dei principi ed all'elaborazione di un codice di "standard" condivisi e verificabili in concreto e con indipendenza per tutti gli attori e beneficio della società civile nell'ampia accezione di questo termine.

³⁷ F. PONTANI, *Il bilancio di esercizio e la cultura dell'onestà e del controllo*, in *Sistemi & Impresa*, n. 2, Este, Milano, marzo 2004, pagg. 17-21. Sul tema v. G. COLOMBO, *Contro il privilegio e la furbizia. Credere all'armonia delle regole e non alla cultura del risultato*, in AA.VV., *Il piacere della legalità*, (a cura di) J. GARUTI, G. L. FALABRINO, M. G. MAZZOCCHI, Libri Scheiwiller, Milano, 2002, pag. 43 e segg., che propone una interessante e condivisibile dissertazione sulla questione della regola come garanzia, come appartenenza, come libertà e come valore nel contesto delle regole giuridiche etiche e morali della vita associata e L. POMODORO, *Legge fondamentale: il rispetto*, in AA.VV., *Il piacere della legalità, op. cit.*, pag. 47 e segg..

This page is left intentionally blank

This page is left intentionally blank

Il concetto di giustizia e lo Stato sociale

† Pietro Coticoni

Ospitiamo volentieri questo pregevole scritto del compianto Avv. Coticoni, appassionato studioso del diritto e dell'economia, stimatissimo Avvocato del foro di Torino.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BENTHAM J., *An introduction to the principles of morals and legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789; COTICONI P., *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, in *Studi e Ricerche*, luglio 2008; DE TOCQUEVILLE A. C. H., *La tirannia della maggioranza*; GALBRAITH J. K., *Il nuovo stato industriale*, Einaudi, Torino, 1962; GALBRAITH J. K., *L'età dell'incertezza*, Euroclub, Milano, 1977; HART H. L. A., *Il concetto di diritto*, Einaudi, 1965; MATTEUCCI N., *Organizzazione del potere e libertà: storia del costituzionalismo moderno*, Utet Libreria, Torino, 1976; STUART MILL J., *Utilitarianism, liberty, representative government*, J. M. Dent, London, 1972; WEBER M., *Max Weber on law in economy and society*, Cambridge Mass, Harvard University Press, 1954-1966.

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Preambolo. - 3. Socrate e Trasimaco. - 4. Giustizia Romana. Fine del periodo repubblicano. - 5. Il diritto nei sistemi collettivistici. - 6. Giustizia, legge, diritto. - 7. (Segue). Lo Stato. - 8. Conclusione.

1. Premessa

Il lettore perplesso potrà chiedersi quale utilità potranno mai avere gli esposti riferimenti storici, posti "in incipit" di questo saggio, ove si pensi ai problemi odierni che la giustizia ha sollevato.

L'utilità è di tutta evidenza e le differenze di ieri, comparate a quelle d'oggi, sono diverse solo all'apparenza, in quanto, come diremo *infra*, la linea teorica che ha costruito i concetti è rimasta, nel fondo, sostanzialmente analoga e gli effetti pratici, addirittura peggiori.

Gli storici hanno messo autorevolmente in dubbio i corsi e ricorsi descritti nelle opere di G. B. Vico. È, peraltro, opinione attendibile che certi eventi umani non si ripetono mai in modo uguale, ma in modo analogo. Diceva il mio Maestro, l'indimenticabile G. Grosso, storico romanista, che la successione temporale dei fatti umani lascia intendere, fin dove è possibile, una tendenza, un "trend" per così dire soggetto comunque a mutevolezza, causata dalla variabilità dei successivi parametri.

La conoscenza del passato è quindi uno strumento che può essere d'aiuto alla comprensione del presente. Tuttavia questo discorso si esaurisce subito nell'ulteriore osservazione: la comprensione del passato non consente di prevedere il futuro! Il Grosso,

inoltre, diceva di diffidare dell' "identico", del "simile", dell' "apparentemente uguale" perché i fatti umani connotati da un' indole storica possono verificarsi in modi affatto diversi da quelli previsti. Questa osservazione del Maestro, ci indusse a dire, in altro saggio, che non esiste un principio che consenta una futuribile e lineare visione della storia. Il sostrato storico esposto appare, quindi, prodromico alla successiva trattazione del tema, che sarà analizzato spoglio delle teoresi e considerato dal punto di vista pratico, nel quadro dell'attuale realtà. L'intento dello scrivente non è quello di porre principi filosofici alla base dei concetti di giustizia. È inutile cercare delle panacee giuridiche che attuino la giustizia sostanziale in questo mondo sconvolto. Appare più opportuno osservare freddamente i fatti storici e cavarne una lezione: il giudice del fatto, insomma. La ricerca della formula universale, in questo campo, può essere lasciata al Don Ferrante, di manzoniana memoria, oppure all'alchimista che ricerca la pietra filosofale! D'altronde, finora nessuno ha ancora trovato questa panacea. La storia umana è un impasto indissolubile di bene e di male. Descrivere "il perché" del male e del bene badando maggiormente ai fatti piuttosto che ai principi conclamati, fin dove è possibile comprendere, significa anche sforzarsi per prevenire il male. La proposizione di sublimi principi da parte della propaganda politica e dei media, mi ha sempre lasciato scettico (*saepe sub dulci melle venena latent!*). Anzi, mi riporta col pensiero alla frase di Luciano di Samosata¹. Luciano non si meraviglia che esistano i contafrottole, sono sempre esistiti, e neppure che i gonzi possano berle tutte. Si meraviglia invece del fatto che costoro possano pensare che tutti, proprio tutti, siano indotti a crederle.

Ritenere, dunque, che la sola proposizione di sublimi principi possa unire gli uomini, rendendoli compresi di un intento unitario per realizzare il bene comune, è soltanto una pia illusione degli ingenui e dei buonisti, oppure l'affabulazione degli evangelici seduttori di folle. Purtroppo la Babele del linguaggio ha comportato contemporaneamente la confusione delle menti. Non tutto è male, in ogni modo! Esistono anche aggregati di persone per bene. Questo studio de-

¹ "Alete diegemata", una storia vera, opera antesignana delle frottole del barone di Muenchhausen.

scrittivo analizza l'equilibrio delle forze storiche preterite ed i fatti del passato che hanno alterato, eliminato ovvero hanno provocato queste forze nella storica scansione temporale. Pensare che il potere si salvi solo proclamando principi di bontà, ovvero repressivi dei delitti è illusione o, peggio, malafede. In questo modo l'orgoglio del potente che si crede perfetto e, dunque, non vorrà mai migliorare, contraffà la grandezza della mente. Diceva il Machiavelli: *“Li profeti armati vincono e quelli disarmati ruinano”*. Purtroppo *“li profeti armati”* che arrivano al governo, il male lo fanno bene e il bene lo fanno male. Oggi certi strumenti analitici consentono comunque di prevedere le crisi cicliche, in particolare quelle economiche e sociali. Peccato che questi strumenti siano ignorati, spesso volutamente, dal potere. Gli uomini non hanno ancora trovato l'evangelica chiozza che li raccolga tutti sotto le ali come i pulcini. La domanda che pongo in questo scritto è questa: *Che legame c'è tra i concetti di Giustizia, legge e concreta applicazione del diritto? Quale concreta funzione avrà il diritto e quali limiti lo circoscriveranno nel mondo globale? Come si regoleranno i rapporti complessi tra i diversi Stati? In qual modo sarà tutelata la posizione dell'individuo “uti singulus”?* Questi punti non mi sembrano affatto l'evocazione di suggestive teorie, avulse dalla realtà. Anzi, seguendo questo intendimento, risparmierò all'innocente lettore le dotte esposizioni dei filosofi del diritto - inutile supplizio inferto agli studenti - che, a mio sommo avviso, hanno soltanto una valenza storica, mentre la scansione temporale dei fatti analizzati evidenzia il mancato raggiungimento degli effetti dichiarati per il raggiungimento del comune bene sociale. Infine, per facilitare al lettore la comprensione di questa materia, tutt'altro che semplice, consiglio la previa lettura del saggio postato nel *link*², rammentando che le singole figure ed istituti esposti ed analizzati, non devono essere oggetto di una concezione atomistica, avulsa, in altre parole, dal contesto globale entro il quale la singola figura o l'istituto operano.

2. Preambolo

Abbiamo diffusamente notato che l'uomo si è fatto un'idea personale della Giustizia, e che ogni nostro simile ha un proprio concetto, forse parrebbe più esatto dire preconcetto, in proposito.

Il concetto del bene e del male di un sicario è diverso da quello di un monaco della Trappa, anche se espresso formalmente con le stesse parole! Molto, anzi, troppo, si è scritto su questa materia. Filosofi e giuristi hanno prospettato una girandola di teorie nel corso dei secoli, fornendo esime e sottili definizioni la cui valenza, verificata oggi con l'occhio dell'uomo globale, non ha maggior valore di un'esercitazione logica o di un principio tautologico. Si è cercato di fornire una nozione del concetto astratto di Giustizia assumendo che tale concetto era esplicito (od implicito) nelle norme di diritto che, pertanto, lo rispecchiavano. Il tutto confluiva nella sentenza, che era pro-

spettata come il risultato armonico finale di questo iter.

Appare, dunque, difficile sostenere che molte sentenze, dall'antichità più remota sino ai giorni nostri, rispecchino il valore dell'assunto concetto di giustizia, rilevante soltanto su un piano lessicale, in ordine al quale ci sarebbe ancora molto da dire.

La ricerca teorica di una definizione del concetto non potrebbe nemmeno esaurirsi nella tautologia logica, cioè la ferma convinzione che il concetto corrisponda a verità. *“Omnis definitio periculosa, in jure periculosissima”* ammonisce l'antico brocardo. Anche in questo caso appare collaudabile l'affermazione del Bobbio: *“Oggi è compito dell'uomo di cultura seminare dubbi e non anche raccogliere certezze”*.

Ma i dubbi, nel mondo antico e moderno, possono creare conflitti, ai quali seguono disordini, soprattutto se il sostrato si concretizza in conflitti ideologici, religiosi, sociali od ancora, sfruttati dalla faziosità politica. Ognuno è persuaso della propria verità!

Per porre fine a contrasti, sorti o che sarebbero potuti insorgere, fu introdotto il principio della presunzione *“juris et de jure”* di verità assoluta della cosa giudicata, inoppugnabile salvo poche eccezioni. L'affermazione del vecchio brocardo esprime questo concetto: *“Res judicata pro veritate habetur, res judicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat”*. In questo modo, meramente utilitaristico, si sono risolti i problemi dei probabili nascenti contrasti tra il concetto astratto di giustizia e l'applicazione concreta da parte del sistema giudiziario. D'altra parte il potere politico non offre quasi mai dubbi al popolo, ma certezze, che sovente spaccia per verità. Il potere, in via generale, elimina il dubbio.

A questo punto si può affermare che il concetto astratto di Giustizia, informatore di principi moralizzatori ed espresso dalla dizione legislativa come una verità assoluta - irrilevante se è giusta o ingiusta, applicabile o meno in concreto -, sovente è vuotato di contenuto dalla manipolazione legislativa e stravolto dall'interpretazione giudiziale (cioè da parte dei giudici che concretamente applicano il diritto). L'interpretazione raccolta nella sentenza, impeditiva d'ulteriori futuri contrasti, pone la pietra tombale sulla questione trattata, in forza dell'inoppugnabile giudicato, espressivo della verità giuridica formale anche se ... *“falsum in verum mutat”*.

Possiamo ora dire che il principio primo, che dovrebbe costituire la questione pregiudiziale (vale a dire un antecedente di natura logico/giuridica in base al quale dovrebbero sortire effetti coerenti alla premessa), oltre che consentire, esplicitamente o larvatamente, una tutela di un interesse prevalente a scapito, sovente, d'altri interessi, è ancora manipolato dalla legge (sostanziale o processuale).

Ove il principio impinga nella figura - in questo caso tutt'altro che retorica - della tautologia logica, merita riferire l'esempio fornito da molti studiosi disincantati.

L'affermazione principale, o premessa maggiore, è: *“Tutti i corvi sono neri”* (tautologia logica). La conclusione, inoppugnabile verità formale, per converso, afferma che i corvi non esistono o sono gialli, verdi,

² P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, in *Studi e Ricerche*, luglio 2008.

rossi, bianchi, oppure non sono corvi: sono pappagal-li!

In questo modo tramite l'alchimia giuridica la giustizia si trasforma in ingiustizia. Tuttavia questo concetto deve essere precisato ed analizzato in una visione storica con riguardo ai fatti umani pregressi, al fine di non cadere in suggestive proposizioni di principi, affatto avulsi dalla realtà, come diremo in seguito.

Vi è ancora, a ben vedere, un punto fondamentale da toccare, estremamente gradito a coloro che si oppongono alle mutazioni, richieste dall'evoluzione storica, propositive di principi tendenti a realizzare il bene comune.

Il diritto prescinde dalla morale, accettando solo quel che è definito il "minimo etico". Questa è l'affermazione ricorrente (ed il punto dei dibattiti odierni assolutamente contrari), prospettata come principio assoluto, il cui corollario dovrebbe essere l'indipendenza del giudice! In altre parole: dopo aver posto i principi generali per la punizione delle violazioni dei precetti fondamentali (simili nell'enunciazione a molti comandamenti quali non uccidere, non rubare, etc.) tutto il resto diventa indifferente e lasciato all'interpretazione giudiziale. Questa manchevolezza (espressa con il termine giuridico di "in-differenza legislativa"), che molti vollero giustificare come esigenza pratica ed idonea al mantenimento della pace sociale, nella realtà globale costituisce la più pericolosa forma di ingiustizia.

3. Socrate e Trasimaco

Oltre duemila anni fa, Socrate discuteva con Glaucon ed altri sulla giustizia. Il dialogo è riportato nella "Repubblica" di Platone, presente nel gruppo di discussione, che lo trascrisse.

Socrate, rivolgendosi a Glaucon, domanda: "*Glaucon, da qualche tempo stiamo parlando seriamente di Giustizia, ma io debbo confessare che non conosco la natura di questa virtù. Mi puoi dire con parole tue o con poetico linguaggio che cosa è la Giustizia?*"

Glaucon non riuscì ad esporre una definizione convincente. Trasimaco, sofista della scuola di Gorgia, dopo avere ascoltato la discussione tra Socrate, Cefalo e Polemarco sulla giustizia, interviene con veemenza. L'intervento di Trasimaco è uno dei migliori discorsi che ci ha tramandato l'antichità.

Il pensiero di Trasimaco si incentra su una visione utilitaristica della giustizia ed in tal senso prospetta, sul piano logico, una dicotomia. La prima espressione: ciò che è giusto (*dikaion*) è l'utile del più forte (*sympheron*) e conclude, infine, con l'affermazione che la giustizia è "un bene altrui". In tal modo, prosegue Trasimaco, ogni governo stabilisce in base al proprio utile ciò che è giusto, e, in modo contestualmente funzionale, decide quale deve essere il bene dei sudditi (oggi diciamo "consociati", differenza, purtroppo, meramente linguistica).

Trasimaco, ispirato maggiormente da concrete osservazioni della realtà umana, insensibile alle costruzioni teoretiche, anticipa, in modo intuitivo, empirico per meglio dire, informato a concretezza, avulso da una razionalità astratta, i pensieri dei moderni studiosi

della criminalità, codificata ovvero non, sorti quasi alla fine del secolo appena trascorso³ e dei sociologi.

In sostanza, conchiude Trasimaco, l'ingiusto, essendo forte, attua la sopraffazione verso i deboli e pertanto, il potere si pone in posizione eticamente neutra all'atto della promulgazione della legge ed alle successive vicende giudiziarie.

Mancheranno ancora parecchi secoli a rendere meno feroce lo *jus* e ad introdurre il principio del "*minimo etico*". Gli orrori del secolo appena trascorso hanno indotto gli studiosi a porsi il problema dei rapporti tra diritto e morale (connessi all'ulteriore problema del rapporto tra morale ed economia nonché morale e politica).

Il linguaggio freddo e disincantato di Trasimaco può apparire identico a quello di un moderno sindacalista o di un rivoluzionario, nulla, tuttavia, concedendo alla demagogia populistica, essendosi posto in un'ottica di analitica lucidità esaminando i fatti storici del suo tempo.

Infine, prosegue Trasimaco, coloro che obbediscono vedono compressi i loro interessi e le libertà civili a favore di soggetti più forti; in tal modo attuando l'interesse del più forte, consentono la stabilità del potere di gruppi preminenti.

Parecchi secoli dopo il filosofo Thoreau esalterà l'importanza della disobbedienza civile, mentre altri autori, quali il Bobbio e lo Hart⁴ costruiranno una nozione filosofica di questa figura.

Il potere ignorò i punti critici del pensiero di Trasimaco, anzi! Venne nominato consulente delle leggi - meglio averlo amico che avversario - e in questa veste sostenne certi principi che sarebbero stati graditi a Socrate. Il discorso di Trasimaco è quello di un osservatore disincantato che non intende contestare un sistema, ma soltanto descriverlo.

Si dovrà arrivare alla rivoluzione francese e, ancora più avanti, alla rivoluzione bolscevica, per rinvenire una strategia scientifica, capace di eliminare la monarchia assoluta che non volle capire, come lo Zar Nicola o Luigi XVI, le mutate condizioni sociali che reclamavano la risposta istituzionale e così la politica cristallizzò un potere, refrattario alle mutazioni storiche, sancendo l'inevitabile caduta di questi regimi.

L'idealista Socrate definì la Giustizia: "*la somma armoniosa di tutte le virtù*". Un canone universale unito ad un'espressione di un principio etico sublime. Socrate non si curò di appurare se questo principio fosse, o meno, recepito "*in toto*" dal sistema e nemmeno del modo con il quale veniva attuata la giustizia dei suoi tempi. Si attirò quindi le satire pungenti di Aristofane, che lo descrisse come uno stravagante, con i piedi saldamente piantati sulle nuvole.

La crudele ironia del destino volle che Socrate fosse condannato a morte sulla base delle stesse leggi nelle quali credeva fermamente, convinto che attuassero il bene pubblico e rendessero l'uomo "*kalos kai agatos*" ("*bello e buono*").

³ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, cit..

⁴ H. L. A. HART, *Il concetto di diritto*, Einaudi, 1965.

Le leggi sono sacre - diceva Socrate - e devono essere applicate anche quando i giudici sbagliano! I dicasti (i giudici ateniesi) condannarono Socrate; l'Arconte Basileo Anito, che si era guardato bene dall'esporsi accusando Socrate, incassò la vittoria politica, consentendo che l'accusa fosse portata in giudizio da Meleto, che oggi definiremmo un utile idiota.

La storia è talvolta beffarda! Con il termine "*bello e buono*" in Grecia erano definiti gli aristocratici e gli oligarchi, cioè la classe dei forti descritta da Trasimaco. In Roma, ai tempi di Cesare, venivano definiti "*boni*" gli aristocratici e tali non erano considerati i "*populares*".

A questo punto possiamo chiederci: ma chi aveva ragione, Socrate idealista o Trasimaco, sociologo *ante litteram*?

Entrambi! Ognuno secondo il proprio incompleto e limitato punto di vista, scevro di ulteriori analisi: dovevano ancora passare parecchi secoli prima che la classe intellettuale affinasse gli strumenti di indagine. La tautologia logica di Socrate e, contestualmente, linguistica nel senso che aggiunge contenuti esaltanti al concetto, è esatta, ove la si consideri in modo autonomo ed espressiva di un principio universale, che, purtroppo, quasi mai ha trovato attuazione sul terreno della pratica giudiziaria. Oggi definiamo questo modo di pensare: una teoresi astratta, avulsa dalla realtà.

Anche Trasimaco aveva ragione! Il suo punto di vista non aveva neppure preso in considerazione il concetto astratto della Giustizia (oggi il rozzo linguaggio forense lo definisce "*ontologico*" ovvero il contenuto "*ontico*", rubando i termini alla filosofia), come aveva fatto Socrate. Trasimaco parlava della legge o, per dirla in termini attuali, del diritto vivente, circoscrivendo in tal senso i confini del suo ragionamento con riguardo alla concreta applicazione ed agli effetti prodotti nella società umana. Ad ambedue era sfuggito il nesso tra l'enunciazione del principio (Trasimaco) e l'*iter* dell'applicazione (Socrate). Tuttavia hanno aperto la via alle successive indagini storiche, che oggi sono di attualità.

Gli scrittori hanno dato ragione a Socrate e stigmatizzato l'opinione di Trasimaco. Indubbiamente quel tipo di potere non può agire in modo diverso, sotto pena dell'autodistruzione del sistema. Purtroppo l'ideale di Socrate sulla giustizia è irrealizzabile sul piano umano. In certe situazioni storiche il diritto, quando non ottiene la pace sociale, o quando si toccano certi interessi di classe, allora usa la forza, se non addirittura la ferocia, mettendo in disparte ogni principio.

Gli orrori e le stragi del secolo appena trascorso, ci portano alla mente il dialogo di Socrate e Trasimaco.

Ma la storia è fatta così e noi non possiamo cambiarla, diceva Norberto Bobbio.

4. Giustizia Romana. Fine del periodo repubblicano

I romani avevano un senso spiccato della realtà concreta, paragonabile, "*mutatis mutandis*", a quello che osserviamo oggi nel mondo pragmatico degli States, con pregi e difetti, come avviene in tutte le cose umane. La conseguenza di questa attitudine, a detta di

molti, induce questi ordinamenti a teorizzare il concetto di giustizia soltanto quando detta teorizzazione può servire a scopi pratici, più precisamente all'applicazione concreta delle finalità altrettanto concretamente perseguite dal sistema.

La nozione di diritto/giustizia nel sistema romanistico viene espressa da Gaio nell'adagio: "*praecepta juris sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere*". Nel secondo secolo d.C. un altro giurista, Publio Giovenzio Celso dirà: "*Jus est ars boni et aequi*", in altre parole, un'espressione, sotto il profilo dottrinario, di un principio moralizzatore dello *jus*, avulso, in ogni modo, da quelle concrete esigenze pragmatiche, in ordine alle quali si è appena scritto *supra*. Ancora più tardi l'antico brocardo dirà: "*scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*". L'asprezza di quei tempi, purtroppo, non ci consente di comprendere l'essenza del principio, se consideriamo la ferocia della realtà negli ordinamenti antichi. Intendevano davvero i potenti dell'antichità romana che l'applicazione concreta del diritto connotata da crudeltà e ferocia rispecchiasse il principio moralizzatore che costituiva la "*ratio legis*"? Ovvero si trattava solo di un lupo travestito da agnello? Trasimaco *docet*, in questo caso.

Il contenuto del principio, in ogni modo, non può essere valutato con il metro dell'uomo moderno, soggetto di una morale e portatore di principi sociali maggiormente evoluti. Ad esempio era considerato non soltanto lecito e coperto dall'indifferenza legislativa condannare ad atroci supplizi uno schiavo che commetteva dei crimini, oppure l'uccisione dei figli da parte del "*paterfamilias*". Questi fatti ricevevano il consenso pressoché generale da parte di tutti. Ai tempi di Silla l'omicidio per scopi politici (che era attuato in Roma con una certa disinvoltura) non costituiva reato, come diremo *infra*.

L'analisi di questa normativa non può essere effettuata ponendo come metro la coscienza giuridica moderna. Se abbandoniamo il metodo dell'analisi storica non potremo comprendere i fondamenti dell'ordinamento in esame e nemmeno comprendere la lenta evoluzione del diritto nel corso dei secoli, sino agli accesi dibattiti odierni a livello globale. Se a qualcuno venisse in mente di applicare le pene bibliche oggi finirebbe in carcere e gli verrebbero comminate pesanti condanne. La Torà prevedeva la pena dell'*"oferet yehzutah"* (piombo fuso): a colui che violava certe norme religiose veniva versato del piombo fuso in bocca. I romani condannavano al supplizio o "*ad bestias*" coloro che non rendevano omaggio agli dei.

Le pene della sharia trovano applicazione ancora oggi in certi stati che non hanno voluto o potuto evolversi.

Il periodo Ciceroniano considerato nel periodo tra la caduta della repubblica e l'avvento del principato, offre particolari motivi di riflessione in quanto certe attività praticate all'epoca, si sono, per così dire, geneticamente trasmesse ai giorni nostri, seppure con quelle variazioni in ordine alle quali abbiamo detto *supra* (un "*trend*", oppure un'analogia con il passato "*mutatis mutandis*").

In quel periodo nacque il nuovo processo, c.d. "*per formulas*" introdotto dalla legge Aebutia, che sostituì

l'antico e farraginoso rito precedente delle "*legis actiones*".

Si impone una breve spiegazione: la procedura romana più antica era complicatissima e sovente il processo si arrestava prima che la causa fosse portata innanzi ai giudici. Ancor prima le leggi non erano note ed il processo si svolgeva innanzi al Pontefice massimo, (autorità religiosa), che possiamo paragonare al giudice monarchico dei tempi nostri. L'argomento qui cennato è stato trattato nel saggio⁵.

Esaminiamo qualche esempio storico dell'epoca.

La storia romana ci ha insegnato che il crimine e l'assassinio politico costituiscono l'alternativa più probabile allorché, in uno Stato di diritto, l'assalto all'autorità in carica da parte degli oppositori al regime non riesce con i metodi democratici o legalitari. Contro il potere romano, rigidamente strutturato in un sistema di procedura ferrea, era esercitata spesso la violenza da parte degli oppositori. In Roma lo si era visto con Silla dapprima e poi con Mario. Tuttavia questa opposizione armata, all'epoca, era un esempio di disorganizzazione connotata da istinti anarcoidi e come tale, già "*ab origine*" destinata al fallimento, oltre ad essere impeditiva della strategia politica dell'opposizione che, più o meno larvatamente, l'appoggiava. Una pastoia, insomma: infatti queste opposizioni finirono in un fallimento clamoroso e furono represses dai romani con una ferocia che costituiva un deterrente tale da impedirne la reiterazione.

Riprendendo il filo del discorso: a parte le feroci proscrizioni di Mario e Silla, elenchiamo una serie di omicidi politici. I patrizi fanno uccidere il tribuno Genucio per eliminare un oppositore ad un instaurando schema oligarchico/autocratico. Nel 654 *ab urbe condita* Saturnino correva per l'elezione a tribuno. Il suo oppositore Quinto Nunzio, probabile vincitore in quanto appoggiato dagli aristocratici, venne assassinato.

L'anno seguente Quinto Memmio, Romano di antico stampo, correva per il consolato e venne assassinato dai suoi avversari politici.

Il console Valerio Flacco, ponendosi contro l'oligarchia conservatrice che non voleva estendere la cittadinanza romana agli italici: venne ucciso.

Druso, nobile che nutriva in sé la vocazione proletaria della cosa pubblica, stava preparando delle leggi a favore dei "*populares*". Venne pugnalato mentre rientrava a casa. Silla, avendo saputo che un suo amico Q. Lucrezio Ofella aveva presentato la sua candidatura per il consolato, tentò di dissuaderlo. Essendosi costui rifiutato, lo fece assassinare.

Seneca nel "*De Ira*" scrisse sulla morte di Mario Gratidiano. Costui, originario di Arpino, godeva del favore popolare ed era seguace di Mario, anch'egli di Arpino. Catilina lo fece prendere e portare sulla tomba del patrizio Catulo, al quale, a dire di Sallustio, lo si voleva offrire come vittima. Fu ucciso in modo atroce. La sua testa, dice lo storico Sallustio, venne portata al palatino innanzi a Silla e quivi abbandonata al dileggio degli astanti. Cicerone aveva trovato, tra

vecchie tavole, documenti compromettenti che accusavano Catilina e spinse l'aristocratico Lucezio a rivangare nel passato sillano di Catilina, diventato ora aderente ai "*populares*", ed a muovere il processo. L'accusa: omicidio!

Il momento era opportuno: essendo Catilina (*ex sillano*, cioè aristocratico) un antagonista politico, vi era un motivo sotteso alla denuncia: screditarlo davanti all'elettorato dei *populares*, che era il serbatoio dei voti di Catilina.

Ci fu un regolare processo, dal quale Catilina uscirà assolto (ieri come oggi, "*nihil sub sole novi*"). Infatti non era ancora stata promulgata la *Lex Sempronia de homicidiis*, di conseguenza, l'omicidio rientrava nelle azioni politiche del tempo ed inoltre, non essendo la *lex romana* retroattiva, il fatto non costituiva reato per cui Catilina fu assolto.

L'uso strumentale del potere giudiziario appare ancora più chiaro dal processo intentato a Catilina da una deputazione di africani per malversazione quando era governatore⁶ in Africa. Il candidato alle cariche romane doveva presentarsi "*in toga candida*" non macchiato, dunque, da malversazioni e delitti. Da ciò deriva il termine di candidato (ironia dell'etimologia del termine!).

Difende Catilina il celebre Ortensio, l'avvocato dell'aristocrazia che parla bene e si fa pagare meglio. Catilina punta tutto sull'assoluzione. Tutta la Roma "*bene*" assiste al processo. Fin dalle prime battute gli ascoltatori si accorgono che la pubblica accusa, il giovine Clodio che fa finta di tuonare contro Catilina, nonché i giudici ed i testimoni sono tutti pagati. Catilina è assolto, esce con la fronte alta, ma con le tasche vuote. Dicono gli storici: "*Egli è oggi così povero, quanto lo erano i suoi giudici teri*".

Gli avvocati a Roma sparavano a raffica, per così dire. Non esitavano a lanciare accuse all'avversario del loro cliente, (accuse, spesso, immaginarie); sia per condotta di causa, sia per colorire il processo ed, infine, per far leva sull'applauso.

Quando la causa appariva sciatta ed inferiore alla fama del patrono, allora si doveva vivificarla con qualche espediente, inventando qualche crimine (che tuttavia sarebbe caduto, come oggi peraltro).

Cicerone diceva che questo modo di procedere era divenuto un'abitudine: "*consuetudinis causa*". In questo senso gli storici ci hanno tramandato il processo di Clodia, etera non più bella e giovine. Costei aveva un amante giovine che si teneva avvinghiato a colpi di smorfie e di quattrini. Quando il bellimbusto fu stufo delle prime se ne andò con i secondi, cioè i quattrini. Di qui il processo.

Clodia, su consiglio del proprio avvocato, per "*tonificare*" il processo inventò un'accusa di veneficio. L'amante fedifrago e ladro ammise la "*distrazione*", ma negò il tentativo di omicidio. (Ma guarda un po' come la storia si ripete!).

A quei tempi non esisteva il reato di diffamazione, per cui ognuno era libero di accusare la parte avversa come meglio credeva. Non esisteva l'istituto della querela e nemmeno il reato.

⁵ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, cit..

⁶ Per usare un termine moderno.

Oggi possiamo dire che la querela è una trappola procedurale che presenta vantaggi e svantaggi: da un lato la verità rimane inespresa sulle labbra, e, d'altra parte, la menzogna si congela in bocca all'accusatore.

I processi politici romani offrono parecchi esempi. Tuttavia vi erano evidenti pericoli. Il primo era, per così dire, pedagogico, nel senso che a forza di sentire parlare di delitti, malversazioni, etc., la gente veniva involgiata a commetterli. Il secondo era meno appariscente, sebbene di maggior gravità: coloro che avevano interesse ad attizzare le accuse, tuttavia si guardavano bene dal verificarne l'attendibilità. Le accuse divulgate e non provate, con ogni probabilità scivolavano nella storia e da lì ai posteri. Oggi scivolano nei *mass media*!

Il terzo pericolo era gravissimo: accusando gli avversari politici si tirava fango, ma ci si sporcava anche le mani. Inoltre si radicalizzava la lotta politica il cui fine era l'interesse di una fazione a sconfiggere l'altra. Coloro che avevano iniziato il processo tuttavia, potevano subire un effetto *boomerang*.

Vi è ancora un ulteriore aspetto. L'assalto all'autorità può prendere le mosse da un processo, iniziato da un "*utile idiota*", strumento cieco di occhiuta rapina, come diceva il Giusti. Si tende a mettere l'avversario politico in contraddizione con se stesso ed il suo programma, squalificarlo al cospetto dei suoi elettori ed, inoltre, tentare di ottenere una sentenza che provochi riforme legislative (sia nella legge ordinaria che nel più rigido diritto costituzionale) ottenendo, in tal modo, leggi che attuino l'interesse di una *lobby* che appoggia questo o quel movimento politico. Il periodo ciceroniano ci offre un esempio da manuale, che ancor oggi, "*mutatis mutandis*", trova applicazione nel processo con sottesi fini politici. Oggi discutiamo sul punto, poiché a molti opinionisti l'abuso di questo strumento giudiziario, finalizzato al raggiungimento di fini utilitaristici appare eccessivo in quanto, come si disse, da un lato radicalizza la lotta politica e, d'altra parte provoca il decadimento della politica stessa.

Riprendendo il filo del discorso: nell'anno 654 *ab urbe condita* il tribuno Saturnino ed il pretore Glauca, in carica, si erano rifugiati nel tempio di Giove Statore nel Campidoglio dopo un fallito tentativo di insurrezione armata. Si promise loro l'incolumità se si fossero arresi alle forze dell'ordine. Appena usciti dal tempio i due furono barbaramente massacrati. L'affare venne messo a tacere sotto il regime di Silla e da tutti gli altri governi che seguirono. Era rimasto un solo superstite, un certo Rabirio, senatore, che aveva partecipato all'esecuzione. Costui, vecchio e carico di acciacchi, fu denunciato con l'accusa di omicidio nella persona inviolabile del tribuno.

Pareva trattarsi di un semplice processo penale, almeno all'apparenza. Tuttavia dietro l'"*affaire Rabirio*" si celava qualcosa di più importante, per dirla con un neologismo odierno: la "*dietrologia*". Il processo metteva in discussione due principi: il primo era quello dell'invulnerabilità del tribuno, fondamentale nello stato di diritto. Il tribuno siede nel supremo consesso, rappresentando la voce del popolo, con diritti pari ai senatori.

L'esercizio della "*tribunicia potestas*" gli consente di porre il veto alle leggi.

Ma, in realtà, non si trattava solo di questo. Il processo Rabirio tentava di minare un altro principio che costituiva un pilastro fondamentale dell'ordinamento romano, cioè la pena di morte applicata dai Consoli allorché venivano a costoro conferiti e trasferiti i pieni poteri in casi eccezionali di pericolo per lo Stato. Questo potere, ampio, era conferito da un atto del Senato, il c.d. "*Senatus consultum ultimum*", con la formula: "*Videant Consules, ne quid res publica detrimenti capiat*". Una specie di potere dittatoriale, per così dire.

Occorre rammentare che era in corso la congiura di Catilina, appoggiata, più o meno larvatamente - riferiscono gli storici - da Cesare, Crasso ed Antonio, esponenti del partito popolare, che tuttavia non si esponevano pubblicamente: un concorso morale, per usare un termine giudiziario moderno. Catilina costituiva il "*braccio armato*" che avrebbe assunto i rischi e, in caso di disfatta, come effettivamente avvenne, pagato il conto, escludendo il coinvolgimento di Cesare, Crasso ed Antonio.

Il senato consulto era, dunque, uno strumento pericoloso per il partito popolare, animato da intendimenti sociali. Il partito che fa le rivoluzioni, soprattutto armate, tenta di eliminare i mezzi per reprimerle. È quindi comprensibile che attraverso la via legalitaria/giudiziaria, i "*populares*" tentassero di eliminare questo istituto che consentiva al console in carica di reprimere con l'esercito, come poi avvenne, ogni movimento armato. Questo era il vero scopo del processo contro Rabirio.

Il processo in senato si concluse con l'assoluzione di Rabirio. Il tribuno Tito Labieno allora invoca il rito della "*perduellio*", una specie di rito per direttissima innanzi ai "*duumviri*", giudici speciali. Compongono il collegio giudicante (ma vedi che combinazione!) Cesare ed il cugino Lucio. Il tribuno Tito Labieno, qui in veste di pubblico ministero, tuona contro l'imputato. Il celebre Ortensio, considerato il "*ritardo*" dell'avvio del processo e tacendo opportunamente sui preteriti tentativi di insabbiamento degli anni precedenti, contesta, sul piano processuale, l'assenza di prove certe che incriminino Rabirio come assassino del tribuno. L'arringa di Ortensio non conduce all'assoluzione piena; Rabirio è condannato con una sentenza che dice e non dice. Perciò resta il dubbio, che può essere sfruttato in sede legislativa allorché si richieda l'abolizione dell'istituto. Collaudabile prudenza di Cesare e Lucio nell'emettere la sentenza, che dice e non dice, come avviene ancor oggi.

Il dubbio era espresso da Labieno, il pubblico accusatore, in questo modo: *Saturnino era stato ucciso ma in nome di chi? Del senato? Manco a parlarne! Il senato si era spogliato di ogni ingerenza con l'emissione del senato consulto ultimo. La competenza quindi spettava al popolo, più precisamente ai comizi centuriati, ai quali era fatto obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di "provocatio". Del console all'epoca pro-tempore? Ma aveva il console questo potere? La pena di morte non spetta forse per legge al popolo, come abbiamo ora detto?*

Rabirio, ben consigliato da Ortensio e Cicerone, ricorre, come era suo diritto, al popolo, giudice di ultima istanza, invocando l'istituto della "*provocatio ad populum*". Il rischio, a questo punto, è grande. Se Rabirio fosse stato condannato la storia romana avrebbe avuto una svolta affatto diversa e la congiura di Catilina avrebbe rinvenuto un folto stuolo di aderenti, aumentando così il serbatoio di voti del partito popolare a favore di Cesare, le cui mire egemoniche erano tutt'altro che malcelate.

Il celebre Ortensio non è all'altezza della situazione e lo sostituisce Cicerone, allora console, nella difesa davanti ai comizi centuriati.

Il discorso di Cicerone è un capolavoro politico; ha poco o nulla di avvocatesco, non è il Cicerone delle grandi orazioni che conosciamo ed è affatto diverso da quello di Ortensio. In lui parla l'uomo politico, il console, cioè il capo dello stato romano.

In sostanza, dice Cicerone, Rabirio non ha commesso il fatto di cui è accusato, mancano le prove! Ed è proprio questa la sua colpa, non averlo commesso! *Utinam fecisset!* (Magari l'avesse fatto). Non si tratta di condannare o mandare assolto un imputato ma di verificare se l'abolizione del senato consulto possa comportare la dissoluzione dello stato romano. A questo punto l'assemblea che, all'inizio, aveva sollevato clamori contestando l'oratore, diventa improvvisamente seria.

Le imprese di Spartaco, i tentativi di Catilina, la sconfitta dei pirati che stavano mandando in bancarotta Roma impedendo i traffici commerciali e quella di Mitridate, dovute a Pompeo Magno, al quale furono conferiti poteri dittatoriali, ed i pericoli che sarebbero derivati ove non vi fosse una norma che, in questi casi, concentrava il potere su un "*eghemon*" monocratico, rendono improvvisamente pensosa e preoccupata l'assemblea ed i giudici.

Dov'è l'ultimo baluardo - prosegue il console - *delle istituzioni della repubblica?* Nella concessione di pieni poteri ai consoli e la storia lo ha dimostrato. La democrazia suppone pace, tranquillità sociale ed economica, sicurezza alle frontiere. All'occorrenza si deve usare la forza per salvaguardare questi beni sociali.

Rabirio fu assolto e si riportò a casa tutti i suoi acciacchi.

Il sistema romano non andava molto per il sottile, quando era minacciato. Giulio Cesare sterminò con le armi i Galli⁷. I romani sterminarono le tribù galliche che, peraltro, erano dominate dalla stessa ferocia. Sovente si sterminavano tra loro ed inoltre, nei periodi di miseria, si riunivano e Roma correva il pericolo di essere invasa, come avvenne dopo qualche secolo. Lo stato romano reagì con la forza. Eppure la maggior parte dei dirigenti romani aveva assorbito la dottrina stoica di Zenone. Gli stessi imperatori filosofi, Marco Aurelio e gli Antonini, Adriano, erano stoici.

A questo punto i paragoni e le analogie di questo "*modus operandi*" con i successivi periodi storici, compreso quello attuale, sono di tutta evidenza.

Preghiamo il gentile lettore di non voler considerare questo scritto un mero sfoggio di erudizione, il che non è affatto nelle nostre intenzioni. Applicando l'analisi storica nel senso sopra cennato, il paragone con le diverse realtà succedutesi nei secoli successivi consente di individuare una linea comune, conduttrice fondamentale dell'evoluzione storica. Un osservatore attento scorge, *in nuce*, la problematica attuale concernente il conflitto tra giustizia e diritto, oltre la concreta applicazione giudiziale. I fatti storici raramente si ripetono in modo identico: troppi sono i parametri che conducono a differenze sostanziali, e la previsione degli eventi non è certa, tuttavia è consentito concludere, a questo punto, affermando che il concetto etico del principio di giustizia, filtrato dalla legge e dall'interpretazione, non viene trasferito, sovente, nella realtà; né, in modo concreto, possiamo attenderci che questa utopia si realizzi. Le discrasie tra giustizia, diritto ed interpretazione, oggi come non mai, sono di tutta evidenza, come vedremo.

Più avanti gli eserciti cattolici della Spagna e Portogallo, sterminarono i Guarani ed i Gesuiti, guidati da padre Gabriel, che si opposero alla riduzione in schiavitù di questo popolo tribale.

Più avanti ancora abbiamo visto le stragi nazifasciste, le stragi del comunismo cinese e bolscevico, quelle di Pol Pot, il Vietnam, i *desaparecidos*, il terrorismo degli integralisti e tante altre.

Stupisce ancora che all'intellettuale europeo siano sfuggite certe realtà del mondo induista e buddista, nonché certi punti della teoresi di queste filosofie.

La Bhagavad Gita narra del dolore del principe Arjuna per la guerra per la successione che si concluderà con la battaglia di Kuruksetra. Il principio vedico impone di evitare la battaglia se uno dei due eserciti la rifiuta. La visione del dolore umano tormenta la coscienza di Arjuna. A questo punto interviene Sri Krsna, cioè il principio supremo, la divinità che consola Arjuna e dice in sostanza: l'anima è immortale ed il resto non conta, la materia (*praktri*) agisce sotto la sua direzione, quindi con la coscienza purificata, abbandonandosi all'essere supremo, si faccia questa guerra. Il filosofo Schopenhauer sosteneva che i suoi maestri erano Kant, Platone e l'India ed ha prospettato il pensiero indiano che esprimeva i concetti del male fatto con indifferenza e della salvezza tramite il suicidio universale (quello singolo era vietato!).

Le cronache giudiziarie hanno riferito più volte dei suicidi di massa operati da settari.

Alla fine Arjuna, convinto dalla divinità, ordina la battaglia, che procurerà innumerevoli morti, e vince.

Quanto al buddismo sarebbe opportuno leggere le opere di Mircea Eliade, uno tra i massimi scrittori in tema di storia delle religioni⁸.

Alcuni discepoli si rivolsero al Bottishava (Budda) lamentandosi che certi seguaci, fondatori del movimento tantra, rubavano, uccidevano, compivano ogni sorta di efferatezze, praticavano il c.d. sesso senza amore (predicato oggi da qualche setta ispirata a questo principio) e chiedevano al maestro di stigmatizzare severamente costoro. Con loro sorpresa Budda af-

⁷ Le guerre galliche in totale provocarono un milione e mezzo di morti.

⁸ Vedi gli scritti in proposito.

fermò che la via della perfezione (cioè la liberazione dal karma che consentiva all'anima di evitare la reincarnazione e raggiungere un piano superiore di liberazione dalla ruota delle cause) poteva essere seguita sia esercitando il supremo bene quanto il supremo male, poiché gli estremi si toccano, a condizione che il tutto venisse effettuato con indifferenza. Non appare opportuno commentare!

Leggiamo ancora nella Bibbia che il re Saul incorse nell'ira del Signore per essersi mosso a pietà di un gruppo di Filistei, rifiutandosi di ucciderli.

In Messico Cortes piantò la croce, Obregon la tolse. Ambedue ottennero risultati disastrosi che ancor oggi permangono.

La Chiesa cattolica ha per contro stigmatizzato le efferatezze compiute dall'inquisizione nei secoli passati e le posizioni assunte contro la scienza.

In altri ordinamenti si constatano fatti simili o addirittura peggiori.

L'islam predica ancora oggi la guerra santa.

Quando il sistema occidentale fu messo a dura prova dalla resistenza fascista dei giapponesi, si usò la bomba per far finire successive atrocità.

Giova dire, a questo punto, *ieri come oggi, e, forse, domani ancora peggio?*

5. Il diritto nei sistemi collettivistici

Nel precedente saggio⁹ abbiamo accennato, in breve sintesi, alle anomalie dei sistemi collettivistici, ponendo l'accento sulle anomalie riguardanti l'economia.

In questa sede esponiamo, come abbiamo detto nei due paragrafi precedenti, il contrasto tra teoresi dei principi e la loro applicazione pratica. Il Bobbio diceva che la politica è metagiuridica: *"la politica è filosofia"* ripeteva in continuazione, e, quindi, non accetta alla mentalità del giurista. I principi posti dalla filosofia si traducono sovente in attività politica e subiscono nella loro attuazione le inevitabili deformazioni che sovente, sia nel bene che nel male, li vuotano di contenuto. Lo stesso discorso vale per l'economia, che non ha mai avuto, né mai l'avrà, una vita propria indipendente dalla politica. Il risultato degli atti gestori, - se consideriamo in modo analitico e lucido i fatti umani -, quasi mai realizza gli effetti enunciati dai principi conclamati come antecedente, come abbiamo sostenuto negli scritti precedenti, esponendo un pensiero che non è solitario, bensì condiviso dai maggiori studiosi.

"Mutatis mutandis" un simile procedimento avviene anche nel caso del diritto vivente instaurato dagli uomini.

L'analisi dei fatti storici si rende indispensabile al fine di comprendere i principi conclamati dal potere (Stato od ordinamento che dir si voglia, secondo le note diatribe degli studiosi in materia). A questo punto ci si deve chiedere il perché di questa confusione e contraddizione, sotto l'ulteriore osservazione che i *"maitres à penser"*, indubbiamente sprovvisti di spi-

rito profetico, non avrebbero mai immaginato l'applicazione concreta e spesso criminale che si sarebbe verificata.

Lo storico prudente si limita all'esposizione dei fatti, dopo aver effettuato diligenti verifiche, rammentando che il giudizio storico sul male ed il bene non coincide necessariamente con i giudizi politici e morali, in quanto non è compito dei cultori della disciplina porre principi. Tuttavia gli storici non descrivono i fatti come se fossero giornalisti o notai, ma seguono un metodo, quello storico appunto.

In questo senso è nata una grossa *"querelle"* di metodo e di sostanza. *Sono i fatti umani che provocano l'emissione di norme, ovvero i principi filosofici/politici?*

A questa domanda preferiamo esercitare la facoltà di non rispondere, non essendo dotati di spirito profetico.

Preferiamo, com'è nostra abitudine, esporre qualche esempio storico.

Leggiamo in Genesi che Lamech il cainita disse: *"Per una scalfittura ho ucciso un uomo, per un livido ho ucciso un ragazzo"*. Gli esegeti biblici hanno stigmatizzato l'odio di Lamech, contrario al comandamento divino.

Gli storici del diritto hanno osservato, senza esprimere giudizi morali, che nelle società primitive - come vediamo ancor oggi in certe società tribali che non hanno subito l'evoluzione - ove difettava un sistema di giudici estraneo ai contendenti, era consentito l'esercizio privato ed indiscriminato della vendetta, infliggendo dei mali non corrispettivi ed addirittura superiori al danno ricevuto.

La civiltà umana si è evoluta, nacquero le monete ed il commercio, le imprese e il traffico con altre società. La vendetta indiscriminata e privata avrebbe condotto, senza possibilità di dubbio, all'anarchia che avrebbe comportato la dissoluzione delle società evolute dopo lo stadio tribale: in sostanza un ritorno all'arretratezza primitiva, oltre alla perdita dei benefici del progresso ed, in definitiva: un attentato al potere.

Nel 1750 a.C. il re Hammurabi pose il famoso codice che porta il suo nome. Introdusse la legge del taglione, applicata in quasi tutti gli ordinamenti antichi, compreso quello romano (introdotta con le XII Tavole).

La legge del taglione non deve essere giudicata alla luce della coscienza moderna, al contrario deve essere valutata, con riguardo alla società di allora, circa quattromila anni fa, come un nuovo principio di civiltà giuridica rispetto alla situazione precedente. Il giudizio degli storici del diritto sul punto è unanime.

Questa legge prescrive che il male inflitto all'offensore deve essere pari a quello ricevuto dall'offeso e non deve superare quello ricevuto, sotto pena, in caso di violazione del precetto, di sanzioni gravi, fino alla pena di morte per l'offeso che attua la vendetta indiscriminata¹⁰. Così spiegato il principio, che subirà, com'è noto ulteriori evoluzioni, possiamo trarre alcune interessanti deduzioni.

⁹ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, cit., par. 8..

¹⁰ Vedi anche Esodo 21, 23-27.

In questo caso il fatto storico della vendetta indiscriminata, senza controllo di un'autorità che potesse porsi in posizione imparziale e neutra nei confronti dei contendenti, ha condotto all'introduzione del principio espresso nella c.d. "legge del taglione", nonché le elaborazioni successive di questo principio, fino alla giustizia moderna del mondo occidentale, laddove la sanzione retributiva, per citare un termine giuridico, è inapplicabile dai privati in quanto costituisce un delitto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ma solo dal giudice secondo la legge.

Riepilogando: dal fatto storico, nella fattispecie in esame, si elabora una norma giuridica, che contemporaneamente tutela l'interesse privato e quello pubblico al buon funzionamento dello stato, coincidendo, in questo caso, la duplice tutela dell'individuo e dello stato, mentre l'altra applicazione, riferibile al comunismo, si esprime in modo affatto diverso, ad onta delle petizioni di principio prospettate dalla propaganda del regime, che si limitò ad esporre le note ingiustizie sociali.

L'influenza della filosofia marxista e l'attività di Lenin hanno connotato la nascita del comunismo. I fatti che hanno condotto al comunismo, in altre parole un sistema tirannico statico, nato per causa degli errori di una monarchia assoluta, generatore di miseria, crimini, soprusi ed arretratezza, sono ben noti. La soluzione adottata concretò un sistema basato su principi filosofici espressi in una visione antistorica dell'economia. Un sistema, insomma, già incapace "in nuce" di realizzare i detti principi, risolvendosi, in concreto, in una tirannia ancora peggiore di quella degli Zar, come la storia ha documentato con precisione, che attuava, inoltre, un controllo poliziesco verso l'individuo.

Merita, a questo punto, citare l'espressione di Adam. B. Ulam, filosofo del diritto ed esimio scrittore.

"Il declino pressoché universale delle ortodossie religiose ha giovato all'affermazione del movimento comunista, che è per molti versi una religione laica che promette il raggiungimento dell'eguaglianza e la liberazione dell'uomo dal flagello della povertà". La cosiddetta "pretesa messianica" del comunismo.

A questo punto è chiaro l'equivoco! Dobbiamo chiederci come mai ha trovato un numero di adepti considerevole anche nei Paesi non comunisti. Il capitalismo ha avuto infelici periodi nei quali l'ingiustizia sociale ed il sopruso hanno prodotto le condizioni di compressione dei diritti dei singoli; rinvio per l'approfondimento al precedente saggio¹¹.

Il socialismo ha presentato, storicamente, due aspetti: il socialismo filantropico - e qui ci viene fatto di pensare al movimento degli impressionisti francesi, in particolare al Daumier ed a Van Gogh - ed il socialismo c.d. "reale", improntato alla "real politik".

La prima forma, definita dagli scrittori germanici in materia "Sozialismus aus Menschenwürde" (dignità umana) non ebbe fortuna e prevalse la seconda.

In sostanza il principio descritto dall'Ulam, abilmente propagandato, convinse molti a credere ciò che non era, vale a dire una questione filantropica. Inoltre l'odio diffuso tra le classi ha fatto il resto.

Un esempio storico chiarirà l'assunto. In altri scritti abbiamo citato la teoria giuridica della colpa d'autore elaborata da Mezger e Bockelmann in Germania ed applicata dal nazismo.

Secondo questa teoria la colpevolezza dell'autore di un illecito penalmente rilevante non si basa sull'accertamento del fatto e del dolo o della colpa previsti da una norma incriminatrice tipica e nota ai consociati, che devono essere consapevoli, per meglio dire, messi al corrente con mezzi idonei dell'esistenza del precetto penalmente sanzionato.

Questa teoria prevede, per converso, la colpevolezza per il "modo di essere" del soggetto punibile, il quale subirà la pena in conformità a questo principio, generalmente non codificato (detto il Taetertyp). Ora: nel sistema comunista il diritto era considerato solo in modo accidentale, quasi irrilevante. Il soggetto della tutela era lo Stato e non il privato, a differenza dei principi giuridici del mondo occidentale, e la tutela doveva esprimersi soltanto per l'evoluzione della classe lavoratrice.

Un esempio storico: Martin Ivanovic Latsis fu uno dei padri del "Terrore Rosso" (gli stermini di massa operati dal comunismo). Nel 1918 un funzionario della Ceka in Ucraina stabilì il principio che nelle sentenze di condanna si doveva accertare la classe di appartenenza dell'imputato. Il Latsis precisò meglio il concetto: i soviet devono sterminare la borghesia e la nobiltà, considerate classi legate al vecchio potere zarista. Pertanto non occorre dimostrare che l'imputato ha agito contro il potere sovietico, essendo bastevole, per applicare la condanna (generalmente la morte), appurare semplicemente a quale classe appartiene l'imputato, se borghese o altra analoga, inoltre verificare quale tipo di istruzione ed educazione ha avuto ed, infine, qual è la sua occupazione. La verifica di questi punti decide la condanna o meno dell'imputato. Per ironia del destino il Latsis fu accusato, sulla base dei principi da lui posti, di essere un controrivoluzionario e fucilato nel 1938. Nell'anno 1956 il governo comunista lo riabilitò. Ogni commento guasterebbe!

Il principio non è nuovo: la rivoluzione francese mandò alla ghigliottina gli aristocratici soltanto per il fatto d'essere tali. Robespierre, proprio lui, vedi la sorte beffarda!, scrisse un trattato contro la pena di morte! Il nazismo ed il fascismo applicarono lo stesso principio agli ebrei, agli zingari, ai malati di mente ed agli handicappati usando metodi più rapidi dei romani che gettavano i neonati dalla rupe Tarpea. L'inquisizione applicò il sistema della tortura ed infine gli Usa fecero le stesse cose con i nativi pellerossa (la strage di "wounded knee" ed il genocidio degli indiani d'America, le streghe di Salem il c.d. maccartismo, etc.). Per non dire del trattamento dei negri che avevano portato in America con la violenza. Gli esempi potrebbero continuare.

Questo stato di cose rinvenne una ferma e decisa condanna, da parte della Chiesa, del nazismo, del comunismo e di ogni altra tipologia simile. Nell'enciclica "Non abbiamo bisogno", Pio XI con-

¹¹ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, cit..

dannò severamente questi principi definendoli “*stato-latria*”, cioè un’idolatria di principi meramente umani e senza valori etici, che avevano condotto all’odio ed alla ferocia.

Il Papa Benedetto XVI condannò il comunismo in quanto poneva lo Stato e non l’uomo al centro degli interessi di Giustizia.

Il 25 gennaio 2006 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa condannò in via ufficiale il comunismo per gli efferati crimini contro l’umanità.

I crimini nazisti furono giudicati a Norimberga. Saddam Hussein venne condannato a morte per aver creato un sistema il cui effetto era il genocidio. Ai comunisti nessuno disse nulla e sarebbe stato irrealistico o, quantomeno, improbabile, un processo simile a quello di Norimberga. Victor victori!

Infine l’ultima considerazione: questa situazione storica ha portato molti popoli ad uno stato di arretratezza e di estrema gravità. In definitiva sono sempre i deboli a pagare il conto perché gli uomini, in via generale, il bene lo fanno male, ma il male, in compenso, lo fanno benissimo!

6. Giustizia, legge, diritto

Il concetto di “*Giustizia*”, come posto nella sua formulazione concreta dai diversi ordinamenti, non può essere esaminato “*in abstracto*”, bensì l’esame deve aver riguardo agli effetti concreti che si verificano in un ordinamento.

Gli aspetti storici della giustizia sono connotati da elementi tratti dalla pratica forense ed i principi generali astratti, che costituiscono gli elementi essenziali delle diverse figure giuridiche, devono essere esaminati unitamente alla legge, al diritto ed, infine, all’applicazione concreta che sfocia nella sentenza emessa dai giudici, abbandonando la teoresi e la ricerca di giustificazioni diverse da quelle storiche.

Il problema, esattamente inquadrato, si riduce quindi alla domanda: *Quid sit jus? Quid sit justum?* Quale risposta istituzionale hanno avuto le offese ed iniquità apportate al corpo sociale?

Devono, a questo punto, essere presi in considerazione i seguenti fattori che emergono dalla disamina storica.

Anzitutto vengono in rilievo motivi non nuovi nella storia umana, concernenti le diverse forme di tirannie, comprese quelle ideologiche, stragi e genocidi, crimini commessi in nome di pretese superiorità.

In secondo luogo i rapporti conflittuali tra gli Stati e gruppi di Stati che ampliano oggi a livello mondiale i contrasti fra le nazioni, con evidenti pericoli causati anche dal terrorismo internazionale.

In terzo luogo lo sviluppo scientifico e la tecnologia hanno comportato una trasformazione della società, migliorando la qualità di vita. Nei saggi precedenti in questo sito vi è una descrizione di questo fenomeno e della pericolosità che presenta. Si è verificata, inoltre, una rivoluzione dei valori, sotto il profilo sociale ed ambientale.

Inoltre sono emersi altri elementi: il deterioramento dei valori familiari e sociali, il lavoro e l’emancipazione della donna. Luci ed ombre! Una felicità arti-

ficiale: seducenti minacce e promettenti miglioramenti si alternano sovente allo stato di alienazione.

L’abbandono della teoresi dal concetto sposta, dunque, l’attenzione sulla separazione del paradigma astratto di giustizia da altri valori ovvero, in via d’ulteriore esplicitazione, pone in evidenza il diniego assoluto di significati etici, concretamente realizzabili e realizzati, dalle idee di giustizia, per cui, in definitiva, ogni principio morale non è compreso tra gli elementi essenziali sostantivi della norma. Trasimaco espose, come si vide *supra*, un concetto utilitaristico della giustizia. Gli scrittori successivi¹² svilupparono questa vena utilitaristica partendo dal Machiavelli, considerato il cantore delle unità nazionali che avrebbero in seguito condotto allo stato laico, e dagli altri scrittori che avevano, infine, teorizzato la separazione della giustizia e del diritto dalla morale.

Questa costruzione si poggia su un’analisi incompleta e non è nemmeno esaustiva. Infatti, gli autori si erano dimenticati di un fatto essenziale. Il diritto non può essere oggetto di seria riflessione se non si considerano le ripercussioni che provoca su altri aspetti della società. In tal modo l’assenza della morale nel diritto ha comportato, contemporaneamente, l’assenza di morale nell’economia e nella politica, fatto, questo, che ha provocato, di conseguenza, pericolose crisi economiche e politiche, come quelle che oggi vediamo. Oggi è affermazione corrente che una delle cause delle grandi crisi è stata l’assenza della morale nella giustizia. Questa affermazione l’aveva già espressa Dante nel *De Monarchia*: “*Jus est mirabilis realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata societatem servat, corrupta corrumpit*” (Il diritto è una mirabile proporzione, reale e personale tra uomo e uomo. Proporzione che, ove attuata, conserva la società, se corrotta, la corrompe).

Il Bentham¹³, a questo proposito, così si esprimeva: “*La giustizia, nel solo senso in cui ha un significato, è un personaggio immaginario, inventato per convenienza di discorso, i cui dettati sono i dettati dell’utilità, applicati ad alcuni casi particolari*”.

La separazione morale - giustizia, o diniego, come si disse *supra*, ha rafforzato il sorgere del nuovo stato industriale. Eventuali dubbi etici, che sarebbero potuti insorgere ove la norma giuridica presentasse, come elemento essenziale, un contenuto etico, avrebbe impedito lo sviluppo. In tal senso Max Weber¹⁴, un Trasimaco *post litteram*, due secoli dopo affermerà che il concetto d’utilità nell’ottica di sviluppo del capitalismo comporta: “*un diniego di giustizia alle classi economicamente più deboli*”.

Nel saggio¹⁵ abbiamo esposto la questione osservata da un profilo meramente economico e siamo pervenuti alla conclusione - con prova provata da casi e materiali - che il diritto si è rivelato un elemento perturbatore dell’economia. Il sistema occidentale ha rego-

¹² *Ex multis* vedi Hegel, Fichte ed Alfieri.

¹³ J. BENTHAM, *An introduction to the principles of morals and legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789.

¹⁴ M. WEBER, *Max Weber on law in economy and society*, Cambridge Mass, Harvard University Press, 1954-1966.

¹⁵ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell’economia globale. Modelli economici e libertà civili*, cit..

lato l'economia con l'attività dell'esecutivo, mentre il sistema collettivistico e la socialdemocrazia regolavano la distribuzione della ricchezza con un sistema normativo. Oggi diciamo: due fallimenti che ci hanno consentito di comprendere la problematica sulla giustizia avulsa dalla morale ed il rovescio della medaglia: sistemi, l'uno e l'altro, che non vollero applicare in concreto i principi morali.

Le giustificazioni teoretiche tra diritto e giustizia, morale e politica, morale ed economia, morale e scienza e tecnologia, oggi non sono più accettate.

La tendenza evolutiva della società umana "*ad meliorandum*", grazie anche al progresso scientifico ed all'evoluzione del pensiero, può indurre ad un cauto ottimismo nella sfida globale. Tuttavia l'alterazione imprevista o imprevedibile di parametri di indole storica o scientifica, può condurre l'umanità ad una tragedia mondiale.

A questo punto il discorso si incentra su alcune osservazioni. Dobbiamo, in ogni modo, premettere che la natura della materia trattata rende oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, una costruzione sistematica con l'esposizione di principi che cadrebbero, inevitabilmente in quelle forme di teoresi alle quali oggi nessuno crede.

La prima osservazione riguarda la costituzione di leggi sopranazionali, una "*lex*" superiore ad ogni altra e la creazione di Corti di giustizia internazionali. In questo modo i singoli individui lesi dal diritto nazionale, potranno accedere alla Corte internazionale che applicherà nella pronuncia ristoratrice e riequilibratrice del danno patito, anche una sanzione allo Stato. Purtroppo le sanzioni inflitte sono pressoché irrilevanti nel quadro europeo e l'accesso alle Corti non è effettuato da un numero sufficiente di persone lese. Su questo argomento diremo tra breve, parlando del diritto dell'individuo "*uti singulus*".

J. Stuart Mill difensore delle libertà individuali sostenne la libera espressione critica da parte del cittadino nei confronti dell'autorità statale ed anche nei confronti della "*tirannia della maggioranza*"¹⁶, che costituisce un pericolo per la moderna democrazia. Nell'opera¹⁷, il Mill sostiene: "*il fondamento della morale è nell'utilità, ossia nel principio della massima felicità*". In altre parole: le azioni sono giuste quando procurano felicità, ingiuste quando procurano dolore. Siamo di fronte ad un'altra teoresi! Infatti il diritto vivente può interpretarla in modo disparato, anche *contra jus*. Non si deve dimenticare che il diritto viene ad esistenza come "*relatio ad alterum*", vale a dire che occorrono due soggetti oltre ad un terzo (il giudice) che statuisce sul contrasto in modo vincolante ed inoppugnabile. Queste proposizioni altra valenza non hanno, se non prospettare il problema di riunire il diritto alla morale.

Si può affermare, senza tema di smentite, che, nonostante l'introduzione nei sistemi umani di principi etici sociali, questi principi quasi mai si realizzano come fatti storici. Le società moderne, in modo forse ancora maggiore rispetto alle società antiche, presen-

tano un conflitto di forze disperate in campo. Si crea così un sistema paragonabile ai vasi comunicanti: si vuota un vaso e se ne riempie un altro, all'eliminazione di un vaso segue la creazione o l'eliminazione di altri vasi. Il metodo d'accertamento non è quello scientifico e, in questo campo, non sempre è sufficiente l'intuito.

La meramente conclamata difesa dell'individuo ha subito duri colpi, nel senso che la più banale delle osservazioni ci consente di affermare che l'individuo, in genere non è completamente tutelato e, in certi casi, non lo è affatto.

Un esempio, *ex multis*, da un lungo elenco che tende ad allungarsi.

Un Tizio acquista dei titoli da una banca, oppure chiede un credito. In seguito i titoli diventano carta straccia e sul credito maturano interessi usurari¹⁸. Si rivolge al giudice e viene condannato. Decorso un certo tempo il sistema cambia indirizzo e condanna la banca. Parrebbe così che la tutela del singolo si sia realizzata dopo l'arresto della Cassazione. In realtà non è così; il sistema ha escogitato un'altra serie di pastoie. La prima di carattere processuale. Si porta l'esempio del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5, seguito dal successivo D.Lgs. 6/05/04, n. 37 che ha introdotto il rito societario. Non è qui il caso di esporre i dettagli tecnici di queste leggi, basterà solo osservare che sono state redatte in modo tale che il legislatore stesso, poco tempo dopo la promulgazione, le ha abrogate. Vi è quindi la tendenza legislativa di creare un sistema processuale farraginoso che impedisce, sul piano tecnico, l'agevole accesso del cittadino alla Giustizia. Questo espediente non è nuovo: le "*legis actiones*" romane tendevano allo stesso scopo e rendevano difficile, se non addirittura impossibile l'accesso alla giustizia. Modo che consente al più forte l'esercizio di abusi impuniti.

Ma, a ben vedere, vi è un altro "*punctum pruriens*"! Non tutti i cittadini possono accedere alla giustizia, le azioni collettive sono soltanto da pochi mesi entrate - seppur con molte pastoie - nel sistema legislativo. Di conseguenza i processi contro la banca per i fatti di cui *supra*, non saranno effettuati da tutti gli utenti danneggiati, ma solo da pochi. Se qualcuno tra questi trova inoltre, come sovente avviene nella pratica giudiziaria, il giudice che non si adegua agli indirizzi, l'ingiustizia si moltiplica in progressione geometrica.

Un'esposizione più completa concernente questa problematica è stata espressamente trattata, con riferimenti statistici e giudiziari, nel *link*¹⁹, al quale si rinvia.

Oggi il più forte (*professional*) si avvale di conoscenze tecniche, di apparati di consulenti che lo mettono in condizione di supremazia rispetto agli utenti (gli *users*), completamente indifesi e sprovveduti. Nel suddetto *link*, al quale si rinvia, è esaminata la problematica delle cosiddette "*class actions*".

Mutano i parametri, come osserviamo, ma il motivo conduttore storico è sempre quello, adattato ai tempi!

¹⁶ Definita dal Tocqueville.

¹⁷ J. STUART MILL, *Utilitarianism, liberty, representative government*, J. M. Dent, London, 1972, pp. 1-61.

¹⁸ Questo esempio è tratto da casi giudiziari concreti.

¹⁹ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, par. 22. "*Strumenti di controllo e funzione del diritto*", cit..

7. (Segue). Lo Stato

Le costruzioni umane non sempre realizzano gli effetti sperati. Tuttavia non si può negare che gli sforzi dell'uomo, impasto di argilla, angelo o demone, hanno migliorato le condizioni di vita, purtroppo solamente in certe plaghe più fortunate, mentre altrove domina ancora la miseria e l'orrore.

Il concetto dello Stato, considerato come autorità massima alla quale è dovuta obbedienza assoluta, ha ricevuto duri colpi, come abbiamo sostenuto in altri scritti precedenti. Lo Stato rappresentava un'idea, posta e prospettata dal potere politico. Diceva Tomasi di Lampedusa riferendosi al regno borbonico ed alla sua prossima inevitabile caduta: se il comportamento degli uomini che rappresentano l'idea, scade sotto un certo livello, anche l'idea ci patisce.

Ma che cosa è lo Stato? La definizione lessicale dell'Oli Devoto definisce il lemma: "*un'unità politica territoriale dotata di un potere sovrano*". L'ente supremo al quale è conferito il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In realtà vi sono altri elementi da considerare.

Escludiamo dalla trattazione la storia degli stati e la trasformazione della tipologia avvenuta nel corso dei secoli sino ai giorni nostri, nonché dei principi teorici elaborati dai filosofi. Il "*thema*" è la giustizia, figura che impone l'osservazione concreta della realtà.

Poiché l'esercizio della giustizia compete allo Stato, occorre condurre l'analisi anche verso questa figura, senza tralasciare, inoltre, gli ulteriori aspetti, quali l'economia.

La crisi degli stati nazionali è oggi sotto gli occhi di tutti. Ai primi albori del novecento i conflitti sociali, lo sviluppo dell'industria e dell'economia, nonché l'instaurazione di nuovi sistemi politici sono stati un fomite di questa crisi. I concetti teoretici e teorizzati si sono rivelati per quello che sono realmente: una fragile costruzione di pensiero avulsa dalla realtà sociale.

Una specie, insomma, di *slogan* politico, simile alle promesse elettorali mai mantenute.

Era iniziata la crisi dello stato di diritto, mentre apparivano "*in nuce*" i principi dello stato sociale²⁰.

Ora, la più semplice delle osservazioni ci permette di comprendere i motivi della crisi dello stato di diritto. Oltre ai motivi sociali, l'evoluzione scientifica, la richiesta di benessere dovuta alle mutazioni dell'economia, vi è un ulteriore motivo che non deve essere dimenticato per l'importanza che riveste.

Le suddescritte anomalie del sistema giustizia²¹ hanno comportato ulteriori conseguenze. Anzitutto i principi del sistema si sono posti verso i consociati come un immutabile teorema storico. In questo senso si diffuse l'opinione che questo sistema giuridico - pur con le ingiustizie ed iniquità osservabili da ognuno - garantiva la stabilità, rappresentando in modo

compiuto le conseguenze delle azioni individuali. Si era creata, dunque, una forza storica che operava nel tempo, sebbene contrastata da altre forze storiche dell'opposizione. Questo convincimento, acriticamente accettato, in sostanza cristallizzava il potere, rendendo, di conseguenza, il sistema refrattario a quelle mutazioni sociali che, per converso, richiedevano una più rapida risposta (e riforma) istituzionale.

Questi metodi di cristallizzazione basati sulla fragile costruzione alla quale si è fatto cenno sopra, sono prospettati dai media in modo scientifico ottenendo la captazione dei consensi²².

Riprendendo il filo del discorso: le forze storiche, tra loro contrastanti, e che, di conseguenza, impediscono le mutazioni in tempi utili, producono ritardi che esasperano i conflitti sociali.

Si deve, in ogni modo, aggiungere che le mutazioni sono rese difficili anche dall'impossibilità di trasformazione del sistema economico, che in questo caso si pone come concausa impeditiva. Abbiamo descritto in altri *links* le difficoltà che non consentono una rapida mutazione sul piano dell'economia, la quale sarebbe foriera di mali ancora peggiori di quelli dello stato attuale.

L'equilibrio di un sistema dipende dall'equilibrio delle forze in campo. Se questo equilibrio si rompe, allora si verificheranno le crisi che, generalmente, presentano tre aspetti: politico, economico e sociale.

Lo Stato sociale presenta dei pericoli, nonostante la dizione accattivante, simili a quelli dello stato di diritto e, si ritiene, che abbia anch'esso fatto il suo tempo.

Infatti: l'attuazione dei principi etici dei due stati ora descritti - principi vaghi, soggettivi ed imprecisati - varca i limiti della legalità e costituzionalità, aumentando la criminalità economica, politica e quella organizzata.

Non si valorizza la norma giuridica, ma la partecipazione. Il perseguimento di un criterio politicizzato di giustizia sostanziale, ha relegato il diritto positivo in un angolo e si accetta che possano esistere delle forze all'interno dello stato alle quali è consentito di violare la legge.

Il potere viene esercitato con la proliferazione delle leggi e dalla loro sostituzione non meno farraginoso. Il pericolo di quest'inutile congerie di norme appare chiaro: si governa legiferando male con linguaggio politico e non giuridico.

Riepilogando: lo stato di diritto a causa delle anomalie descritte, ha creato un sistema giuridico anomalo che, conferendo una situazione di legittimità ai fatti, non solo iniqui, anche socialmente ingiusti ed economicamente dannosi, ha reso un cattivo servizio all'economia ed alla scienza, che sono i motori dell'evoluzione umana, strumenti che creano benessere e migliorano la qualità della vita.

Poiché non vi sono ragioni sufficienti per discostarsi da queste osservazioni, appare opportuno, ora, concentrare l'attenzione sulle conseguenze, più precisamente sui fenomeni che si verificano.

²⁰ Vedi, tra gli scrittori maggiormente significativi, N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà: storia del costituzionalismo moderno*, Utet Libreria, Torino, 1976; J. K. GALBRAITH, *Il nuovo stato industriale*, Einaudi, Torino, 1962; *L'età dell'incertezza*, Euroclub, Milano, 1977.

²¹ Vedi *supra*.

²² Sul punto captazione consigliamo l'attenta lettura delle opere del Milligrams, relativamente al consenso prestato al regime nazista.

Lo stato sociale afferma e programma il primato della politica: ma in questa inflazione legislativa vi è insita l'insidia. *In cauda venenum!* In primo luogo vengono abbandonati i principi generali del diritto: la norma, infatti, è oscuramente redatta con criteri politici attuando, in tal modo una "*lex in fraudem legis*". L'ulteriore effetto consiste nella creazione di una disparità tra i consociati, subdolamente espropriando i beni dei singoli e creando povertà (come vediamo), la crisi dei piccoli e grandi imprenditori, e, non ultimo, l'impoverimento e l'emarginazione del ceto medio e dei ceti più deboli. Si osserva che la criminalità organizzata non è mai stata così forte come in un certo periodo recente. Lo stato sociale non è riuscito ad eliminarla né a limitare l'espansione internazionale della criminalità. La corruzione ed il mal costume imperversano.

Anche i concetti che hanno condotto alla separazione dei poteri vengono meno²³. L'apparato amministrativo viene guidato da norme che costituiscono una violazione palese addirittura del concetto comune di onestà!

L'operazione Tangentopoli da un lato ha svelato le malversazioni del potere, riferibili tanto ad uno stato di diritto quanto allo stato sociale. Ma ha sparato su un solo bersaglio, talvolta esagerando! Non tutte le forze che hanno condotto alla corruzione e ai delitti sono state punite. Se lo Stato accetta che vi siano delle forze al proprio interno - la cui responsabilità per avere condotto alla crisi odierna è indubitabile e statisticamente accertata - che possono impunemente violare la legge penale in un quadro di indifferenza, è giocoforza concludere che la legge ha perso ogni sovranità ed il diritto ha ceduto innanzi alla politica.

Si è scritto molto sullo stato *post*-moderno e sulla situazione storica che stiamo vivendo. Certe opinioni vanno nel senso che le sovranità nazionali sono destinate a scomparire per essere sostituite da sistemi internazionali. Gli Stati nazionali non battono più moneta, affidata in Europa ad organismi privati. Le incongruenze del sistema giuridico e la diffusa criminalità che solo ora si sta reprimendo sono sintomi di malesseri sociali trascurati da anni. I pericoli provenienti dai poteri occulti che tendono a sostituire l'organizzazione statale oppure a fondersi con essa sono reali ed esistenti. Le stesse differenze tra i diversi Stati nel mondo e le ideologie sottostanti costituiscono pericoli evidenti. Cosa possa rispuntare, il potere sovrano od altro, non lo si può dire con certezza. Il processo storico di questa iniziata palingenesi è troppo vicino a noi per poterlo analizzare e descrivere in modo più profondo.

Lo storico prudente si ferma prima del presente.

Oltre a tutte le anomalie di sistema espresse nei nostri scritti, è opportuno far menzione di quelle forze politiche che fondano il loro programma sulla ricerca dei valori.

Quali valori? Quelli teorici del programma politico elettorale (che si prestano alla demagogia peraltro) o che altro? I valori del diritto e della giustizia?

Osserviamo che la crisi dello stato di diritto (e quella dello Stato sociale) si è conclamata anche a causa

dei concetti di giustizia, legge diritto e giurisdizione da una parte e d'altra parte, oggetto ormai di critica universale, la decadenza della politica che ha creato un sistema criminoso, incapace persino di definire il concetto di illegalità. Allora: sulla base del mero assunto, sarebbero questi i valori posti a base dell'attività politica? Far risorgere, insomma, ciò che, storicamente, è morto e sepolto, vale a dire le teoresi inique della giustizia o l'indifferenza legislativa e giudiziaria dello Stato sociale, che ha aumentato il crimine e la povertà creando dissidi e contrasti ideologici e politici. Un altro fallimento, insomma, imputato dalla propalazione di un ridicolo "*buonismo*" (leggi ingiustizia e colpevole tolleranza di attività criminose).

Indubbia la "*contradictio in adjecto*" della frase "*valori giuridici*". Sono veramente giuridici questi valori? Che cosa si intende? Aria fritta!

Per ironia della sorte - anche in questo caso la storia è beffarda - l'operazione Tangentopoli, repressiva della violazione della legge e l'aumento esponenziale della corruzione, ha in sostanza ucciso un morto, cioè lo stato di diritto ed ha inoltre contribuito alla caduta di un certo tipo di Stato sociale, tollerante verso i delitti e la corruzione. In sostanza, come diceva Tomasi di Lampedusa, Mani pulite ha sparato una fucilata contro la bambagia: il segno esteriore della bruciatura ed il buco della palla sono visibili, ma il proiettile, trattenuto da mille fibrille complici, è entrato soltanto per pochi centimetri. È rimasto, quindi, solo il ridicolo dell'inutile sforzo e la rovina del materiale! Il modello politico uscito dal ciclone Tangentopoli, si è dimostrato tuttavia insensibile alla riproposizione di valori giuridici consentendo quella proliferazione legislativa (che l'attuale governo sta eliminando) in un quadro pericoloso di dissoluzione della società. "*Lex in fraudem legis*"! Gli esempi storici recenti sono espressivi di una certa incapacità di governo e non appare opportuno rammentarli, poiché sono arcinoti.

In questo limitato saggio abbiamo toccato solo l'essenziale, ma appare che basti!

Si deve dire, infine, che aveva ragione la Chiesa, quando mise in guardia i fedeli dai pericoli della statolatria.

Dobbiamo, a questo punto, chiederci quali sono i valori da porsi a base. Senza valori la società si dissolve.

Abbiamo già detto altrove che i sistemi umani non funzionano da soli; non sono macchine utensili a controllo numerico che sfornano un illimitato numero di pezzi pressoché perfetti.

Dante dapprima e, in seguito, il positivista Comte, dopo aver prospettato la separazione del potere religioso da quello temporale, sostengono che i principi posti dal cristianesimo devono essere ascoltati dai potenti della terra.

Ma la sola proposizione non è sufficiente. I singoli uomini devono farli propri, in un quadro di rispetto verso altri e diversi principi. Questa ci appare l'unica strada da percorrere, rifiutando di commettere fatti che, anche se legittimati da questo genere di ordinamento, costituiscono violazione dei principi morali o, addirittura crimini (anche se non sono codificati come

²³ Si è parlato in tal senso di conflitto tra i poteri dello Stato.

tali)²⁴. Valga la massima del giureconsulto Paolo: “*non omne quod licet honestum est*”.

In sostanza la morale deve entrare non solo nell'economia, ma anche nel diritto e nell'amministrazione dello Stato. La corruzione e la criminalità, delle quali abbiamo trattato nei precedenti scritti, non si elimina creando un “*sistema*” con pretese pubblicistiche o privatistiche, altisonante nell'esposizione ma vuoto di contenuto. Imbelle nella forma e nella sostanza! La disonestà civile e le truffe ai danni degli utenti sono il frutto di un sistema che le tollera. I processi politici, simili nello svolgimento a quelli che abbiamo descritto *supra* nella parte storica, sono avviati con disinvoltura, mentre altri crimini a danno dei privati e dello Stato, vengono ignorati.

I cattivi concetti sono sovente raccolti in vasi pregiati, per cui il giudizio umano è influenzato dalla forma, più che dalla sostanza. Inoltre il linguaggio rivolto alla massa, quale è il linguaggio giornalistico e pubblicitario odierno - ed ora si comprende il perché di una certa disfunzione scolastica voluta, che poco o nulla ha apportato sul piano culturale - crea veri e propri aggregati politici manovrabili da questa o quella fazione, nulla apportando alla verità. A questo punto, nello scenario dove i valori sono assenti e prevale l'alienazione, la droga, l'arrivismo e l'intrallazzo, la scorciatoia per il potere cioè, l'opera di convincimento al ritorno dei valori cristiani non sarà facile. Il linguaggio del sistema è subdolo ed affinato con diversi mezzi demoscopici che attuano particolari forme di psicologia, idonei a captare i consensi, indirizzando verso il fine voluto il convincimento degli uomini.

Il mezzo è antico: Quinto Cicerone in “*De petitione consulatus*”²⁵ raccomandava al fratello, il console Marco Tullio, di usare un linguaggio diverso se parlava ad un consesso colto, oppure al popolo della Suburra. In questo caso occorre poche frasi, incisive, persuasive, icastiche per poter acquisire, voti. L'odierna prontezza di linguaggio politico, espressiva di stupida malafede che offende l'intelligenza, conduce al convincimento delle affermazioni. Il sistema non è nuovo: il “*serpens callidissimus*” ha insegnato un metodo, iniziato con la caduta dell'uomo, che è stato, purtroppo, recepito anche dai sistemi politici.

8. Conclusioni

Abbiamo più volte ripetuto che è difficile, se non addirittura impossibile, ricavare dai fatti storici un principio univoco, ma solo delle tendenze.

Si può osservare, opinabilmente, una tendenza che investe le forze antagoniste in campo politico. Ma il risultato non può essere determinato a priori con certezza. Molto dipenderà dal modo in cui saranno effettuate le riforme.

L'analisi storica condotta evidenzia, al di là di ogni possibile dubbio, una crisi epocale di valori. I concetti di giustizia, economia e Stato, connessi in modo indissolubile, sono in crisi profonda. La variazione di-

penderà dal gioco delle forze politiche internazionali, che, in presenza della crisi, proporranno soluzioni che potranno realizzarsi da una forza preponderante che non conduca alle alterazioni di equilibrio delle altre forze alle quali si è fatto cenno sopra.

Le affermazioni certe che emergono da questa analisi riguardano le crisi dei valori posti a base dei precedenti sistemi.

Il diritto e la giustizia dovranno mutare; il sistema di giustizia si è rivelato un elemento perturbatore dell'economia, in quanto ha consentito che fosse prospettato come lecito, e quindi vincolante il consenso e la condotta dei consociati, ciò che, in sostanza, si è rivelato antisociale ed antieconomico. Gli stessi principi posti dall'economia moderna e dall'introduzione delle teorie monetarie condurranno in via di fatto, secondo certi principi economici, a quelle mutazioni che, ove non controllate, costituiranno un ulteriore elemento di pericolosità a livello globale.

Lo stesso Stato nazionale, considerato il sovrano regolatore dei principi umani, ha dovuto fare i conti con le contraddizioni dei fenomeni ora svolti, per cui, nell'ambito dell'internazionalizzazione dei sistemi socio economici, muterà la tipologia, spinto dai tre caratteri della crisi: sociale, politico ed economico che costituiscono gli aspetti principali. Gli altri elementi sono stati descritti. Dobbiamo ancora osservare che l'economia accelera, generalmente, il processo di riforma in misura maggiore di ogni altro elemento considerato, in quanto concreta l'equa allocazione delle risorse ed una giusta ripartizione delle ricchezze a favore dei ceti meno abbienti.

La lezione storica che si ricava è la seguente: ogni forma di governo umano non è definitiva, e, di conseguenza, una forma non è necessariamente la migliore. Pertanto i cennati elementi possono influenzare le mutazioni che si ripercuoteranno sul tipo di regime. La tipologia politica del regime, ad esempio la democrazia, può trasformarsi²⁶ in un'altra forma restando inalterato solo il nome del tipo. Sotto questo profilo la storia è piena di esempi.

²⁴ P. COTICONI, *Flessibilità e staticità degli ordinamenti nel quadro delle mutazioni dell'economia globale. Modelli economici e libertà civili*, par. 16. “*Criminalità economica*”, cit..

²⁵ Un manuale del perfetto candidato politico, detto con linguaggio odierno.

²⁶ A. C. H. DE TOCQUEVILLE, *La tirannia della maggioranza*.

This page is left intentionally blank

**All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief's and Author's permission.**

Pontani e Associati S.p.A.
Cap. Soc. € 120.000 (centoventimila) int. vers. - REA Milano 1047300 - R.I./C.F./P.I. 04847510155
Sede Legale, Direzione e Amministrazione: 20121 Milano - Piazza Castello n. 5 - Tel. 02-36682148
Fax 02-36687506 * Direttore Responsabile: Dott. Franco Pontani
Registered by the Cancelleria del Tribunale di Milano n. 5 del 9 gennaio 2015
E-mail: info@pontanieassociati.com